Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 235

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 9 settembre 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1974 registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1974 registro n. 14 Difesa, foglio n. 68

E' conferita la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

DELLA FONTANA Pietro, nato a Modena il 18 febbraio 1895, ten. col. di cavalleria. — Ufficiale superiore a disposizione di un comando di divisione, di fronte ad un improvviso attacco di consistenti forze ribelli condotto contro il comando stesso in crisi di ripiegamento, organizzava tempestivamente la reazione con un pugno di uomini disponibili. Guidava personalmente il contrattacco, incurante del nutrito fuoco dell'avversario numericamente superiore, costringendolo alla fuga dopo avergli inflitto ingenti perdite. Consentiva così al comando di grande unità di riprendere ordinatamente il movimento interrotto. Fulgido esempio di luminose virtù militari. — Settore Laghi (A.O.I.), 7 maggio 1941.

(6855)

Decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1974 registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1974 registro n. 14 Difesa, foglio n. 66

E' sanzionata *la croce al valor militare* già conferita « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate a:

MURGIA Francesco, cap. magg. del 65° rgt. fanteria, nato a Siliqua (Cagliari) il 15 febbraio 1923, con la seguente motivazione. — Tiratore mitragliere trascinava la propria arma durante violenti, intensi concentramenti di artiglieria nemica con slancio. Di esempio ai propri fanti si prodigava con consapevole sprezzo del pericolo e raggiungeva, per primo, una postazione fortemente battuta anche da armi automatiche nemiche permettendo una azione rapida sul fianco nemico. — Mareht, 6-7 marzo 1943.

E' concessa ai sottonotati militari *la croce al valor militare* in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con decreto reale o luogotenenziale:

Decreto luogotenenziale 18 ottobre 1917, registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1917, registro n. 64, foglio n. 303 (*Bollettino ufficiale 1917, disp. 79, pag. 6566*):

BRASAVOLA de MASSA Giuseppe, nato l'8 aprile 1893 ad Avio (Trento), tenente artiglieria;

Regio decreto 22 marzo 1913, registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1913, registro n. 43, foglio n. 159 (Bollettino ufficiale 1913, disp. straord., pag. 504):

PETITTO Remo, nato il 3 febbraio 1890 a Frascati (Roma), s. ten. fanteria.

Le sopracitate croci si intendono conferite con la stessa motivazione degli encomi solenni.

La croce al valor militare « sul campo » concessa al fante FORTINI Giovanni, classe 1921 da Cento (Ferrara) con decreto presidenziale 9 ottobre 1951 (Bollettino ufficiale 1951, disp. 32, pag. 4777), è annullata in quanto già conferita per lo stesso fatto d'arme con decreto presidenziale 17 febbraio 1950 (Bollettino ufficiale 1950, disp. 6, pag. 836).

La croce al valor militare « sul campo » concessa al soldato di sanità PANUCCI Antonio, classe 1924 da Marcellinara (Catanzaro) con decreto presidenziale 18 giugno 1973 (Bollettino ufficiale 1973, disp. 42, pag. 3631), è annullata in quanto già conferita per lo stesso fatto d'arme con regio decreto 18 maggio 1946 (Bollettino ufficiale 1946, disp. 24, pag. 2958).

(6857)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1974, n. **411.**

Esecuzione dell'accordo sul trasporto aereo civile tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese e allegati, concluso a Pechino l'8 gennaio 1973.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze e per i trasporti e l'aviazione civile;

Decreta:

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo sul trasporto aereo civile tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese con allegati, concluso a Pechino l'8 gennaio 1973, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. XVI dell'accordo stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1974

LEONE

RUMOR — MORO — TANASSI — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1974
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 20. — SCIARRETTA

ACCORDO SUL TRASPORTO AEREO CIVILE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, nell'intento di facilitare i contatti amichevoli tra il popolo italiano ed il popolo cinese e di sviluppare le reciproche relazioni tra i due Paesi nel campo dei trasporti aerei, conformemente ai principi del reciproco rispetto dell'indipendenza e sovranità, della non-ingerenza nei rispettivi affari interni, dell'uguaglianza e del reciproco vantaggio nonchè dell'amichevole cooperazione, ed in vista dell'istituzione di servizi aerei regolari tra i loro rispettivi territori ed oltre,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo I.

Ai fini del presente accordo:

1. Il termine « Autorità aeronautiche » significa, nel caso della Repubblica italiana, il « Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile » e nel caso della Repubblica popolare cinese, l'Amministrazione generale dell'aviazione civile

della Cina o, in entrambi i casi, ogni autorità od ente autorizzato a svolgere le funzioni attualmente esercitate dalle autorità sopra menzionate;

2. Il termine « impresa designata » significa un'impresa che una Parte contraente abbia designato, mediante notifica scritta all'altra Parte contraente, in conformità dell'articolo III del presente accordo, per operare i servizi aerei convenuti sulle rotte specificate nell'annesso I al presente accordo;

3. Il termine « servizio aereo » significa qualsiasi servizio aereo regolare effettuato da un aeromobile per il pubblico trasporto di passeggeri, posta o merci;

4. Il termine « servizio aereo internazionale » significa un servizio aereo che attraversi lo spazio aereo sovrastante il territorio di più di uno Stato;

5. Il termine « impresa aerea » significa ogni impresa di trasporto aereo che offra ed operi un servizio aereo internazionale;

6. Il termine « fermata per scopi non di traffico » significa l'effettuazione di uno scalo per qualsiasi scopo che non sia quello di caricare o scaricare passeggeri, merci o posta.

Articolo II.

1. Ciascuna Parte contraente concede all'altra Parte contraente il diritto di operare servizi aerei regolari, d'ora innanzi chiamati « i servizi convenuti », sulla rotta specificata nell'annesso I al presente accordo, d'ora innanzi chiamata « la rotta specificata », per il trasporto internazionale di passeggeri, bagaglio, merci e posta.

2. Subordinatamente alle disposizioni del presente accordo, l'impresa designata di ciascuna Parte contraente, nell'operare i servizi convenuti sulla rotta specificata, godrà dei seguenti diritti:

a) sorvolare senza effettuare scalo il territorio dell'altra Parte contraente, subordinatamente all'approvazione dei programmi stagionali da parte delle autorità aeronautiche dell'altra Parte contraente;

b) atterrare sul territorio dell'altra Parte contraente per scopi non di traffico;

c) effettuare scali sul territorio dell'altra Parte contraente, nei punti della rotta specificata nell'annesso I al presente accordo, allo scopo di imbarcare o sbarcare traffico internazionale di passeggeri, bagaglio, merci e posta provenienti da o diretti nel territorio dell'altra Parte contraente o di un Paese terzo.

3. L'impresa designata di ciascuna Parte contraente non avrà diritto ad imbarcare in un punto del territorio dell'altra Parte contraente traffico pagante di passeggeri, bagaglio, merci e posta destinato ad un altro punto dello stesso territorio.

4. Ciascuna Parte contraente notificherà all'altra Parte contraente, con almeno sessanta giorni di anticipo, l'inaugurazione dei propri servizi convenuti sulla rotta specificata. La data di inizio dei servizi sarà concordata fra le due imprese designate, e soggetta all'approvazione delle autorità aeronautiche delle due Parti contraenti.

5. L'impresa designata di ciascuna Parte contraente può operare voli speciali tra i territori di entrambe le Parti contraenti, purchè sia presentata all'altra Parte contraente una richiesta almeno cinque giorni prima che tali voli vengano effettuati fermo restando che i voli potranno avvenire solo dopo che sia stata ottenuta l'autorizzazione per via diplomatica.

Articolo III.

1. Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese designeranno, per via diplomatica, l'impresa aerea che opererà i rispettivi servizi convenuti sulle rotte specificate.

2. La proprietà sostanziale e l'effettivo controllo dell'impresa designata da ciascuna Parte contraente dovrà restare nelle mani di tale Parte contraente.

3. Ciascuna Parte contraente avrà il diritto di sospendere l'esercizio dei diritti specificati nell'articolo II del presente accordo all'impresa designata dall'altra Parte contraente, nel caso in cui tale impresa manchi di ottemperare alle leggi ed ai regolamenti in vigore nella prima Parte contraente, o manchi di operare in conformità alle condizioni prescritte dal presente accordo e dal suo annesso I. Tuttavia, in circostanze normali, tale diritto sarà esercitato solo previa consultazione con l'altra Parte contraente e tale consultazione dovrà cominciare entro sessanta giorni dalla data della richiesta.

Articolo IV.

1. Le imprese designate dalle due Parti contraenti godranno di pari ed eque possibilità nell'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate.

2. Le questioni relative agli orari, alle condizioni del trasporto, alla rappresentanza alle vendite, all'assistenza a terra ecc. nell'esercizio delle rotte specificate, saranno concordate tramite consultazioni tra le imprese designate di entrambe le Parti contraenti e saranno soggette all'approvazione delle rispettive autorità aeronautiche. Gli orari predisposti dalla impresa designata di ciascuna Parte contraente, incluse le rotte e il tipo di servizi, saranno presentati per l'approvazione, almeno trenta giorni prima della loro introduzione, alle autorità aeronautiche dell'altra Parte contraente tramite l'impresa designata di quest'ultima Parte contraente.

3. L'impresa designata da ciascuna Parte contraente avrà in ogni caso il diritto di operare i servizi convenuti sulla rotta specificata con ogni tipo di aeromobile. L'introduzione di aeromobili supersonici sarà subordinata ad accordo tra le due imprese designate da approvarsi da parte delle autorità aeronautiche delle due Parti contraenti.

Articolo V.

1. Le tariffe applicabili ai servizi convenuti saranno stabilite a livelli ragionevoli, tenuti in debito conto tutti gli elementi costitutivi, compresi il costo di esercizio, un ragionevole profitto, le caratteristiche dei servizi, come il grado di velocità e di conforto e, ove ritenuto conveniente, le tariffe di altre compagnie aeree per ogni parte della rotta specificata.

Tali tariffe saranno fissate in conformità alle seguenti disposizioni del presente articolo.

2. Le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente articolo saranno concordate tra le imprese designate, ove ritenuto conveniente, di concerto con altre compagnie aeree che operino su tutta o parte di tale rotta.

3. Qualunque tariffa così concordata sarà sottoposta all'approvazione delle autorità aeronautiche delle due Parti contraenti almeno trenta giorni prima della data proposta per la sua introduzione. Tale periodo può essere ridotto in casi particolari, qualora le autorità aeronautiche concordino in tal senso.

4. In caso di disaccordo in materia di tariffe tra le imprese designate, le autorità aeronautiche delle Parti contraenti si sforzeranno di fissarle d'accordo fra loro.

5. Se le autorità aeronautiche non raggiungono l'accordo sull'approvazione di una tariffa sottoposta ad esse in virtù del paragrafo 3 del presente articolo o sulla fissazione di una tariffa di cui al paragrafo 4, la controversia sarà risolta secondo le disposizioni dell'art. XIII del presente accordo.

6. Nessuna tariffa entrerà in vigore se le autorità aeronautiche dell'una o dell'altra Parte contraente non sono d'accordo su di essa.

7. Una volta che le tariffe siano state stabilite secondo le disposizioni del presente articolo, tali tariffe resteranno in vigore finchè nuove tariffe non vengano fissate allo stesso modo.

Articolo VI.

Ciascuna Parte contraente fisserà nel suo territorio gli aeroporti e gli alternati che debbono essere utilizzati dall'impresa designata dell'altra Parte contraente per l'esercizio della rotta specificata, e fornirà a quest'ultima i servizi di comunicazione, di navigazione, meteorologici e gli altri servizi ausiliari nel proprio territorio, necessari per l'esercizio dei servizi convenuti.

Articolo VII.

1. Le leggi e i regolamenti di ciascuna Parte contraente relativi all'ingresso, alla permanenza, alla partenza ed alla navigazione nel proprio territorio degli aeromobili impiegati nell'esercizio di servizi aerei internazionali saranno applicabili agli aeromobili dell'impresa designata dall'altra Parte contraente.

2. Le leggi e i regolamenti di ciascuna Parte contraente relativi all'ingresso, alla permanenza e alla partenza dal proprio territorio dei passeggeri, dell'equipaggio, del bagaglio, delle merci e della posta trasportati per via aerea saranno applicabili ai passeggeri, all'equipaggio, al bagaglio, alle merci e alla posta trasportati dagli aeromobili dell'impresa designata dall'altra Parte contraente mentre si trovano nel territorio della prima Parte contraente.

Articolo VIII.

1. Gli aeromobili dell'impresa designata da una Parte contraente, impiegati nell'esercizio dei servizi convenuti, saranno ammessi all'entrata e all'uscita dal territorio dell'altra Parte contraente in esenzione dai dazi doganali, spese di ispezione e da qualsiasi altro dazio o imposta.

2. I carburanti, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio ed il normale equipaggiamento di bordo, esistenti sugli aeromobili delle imprese designate di una Parte contraente saranno ammessi in entrata ed in uscita dal territorio dell'altra Parte contraente in esenzione dai dazi doganali, spese di ispezione ed ogni altro dazio od imposta. I materiali così esentati non possono essere sbarcati senza il consenso delle autorità doganali dell'altra Parte contraente.

3. I carburanti, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio ed il normale equipaggiamento di bordo introdotti nel territorio di una Parte contraente per l'uso esclusivo degli aeromobili dell'impresa designata dell'altra Parte contraente impiegati nell'esercizio dei servizi convenuti saranno esenti da dazi doganali, spese di ispezione ed ogni altro dazio ed imposta.

4. I carburanti e i lubrificanti che gli aeromobili dell'impresa designata di una Parte contraente prendono a bordo nel territorio dell'altra Parte contraente, saranno esenti da dazi doganali, spese di ispezione ed ogni altro dazio ed imposta, anche se consumati in parte nel corso dei voli al di sopra di detto territorio. Uguale esenzione è accordata alle parti di ricambio, al normale equipaggiamento e provviste di bordo, nei limiti e condizioni stabiliti dalle competenti autorità dell'altra Parte contraente.

5. I materiali che beneficino delle agevolazioni indicate nei paragrafi precedenti non possono essere utilizzati per usi diversi dai servizi di volo e debbono essere riesportati in caso di mancato impiego o consumo, a meno che non siano impiegati per altri scopi nel territorio della Parte contraente interessata, subordinatamente alle disposizioni di detta Parte contraente. In attesa del loro uso ed impiego, debbono rimanere sotto supervisione e controllo doganale.

6. Le esenzioni previste dal presente articolo possono essere subordinate alla osservanza di determinate formalità normalmente applicabili nel territorio della Parte contraente che accorda le esenzioni e non vanno riferite a diritti percepiti come corrispettivo di servizi resi.

Articolo IX.

1. Per l'esercizio della rotta specificata, l'impresa designata di ciascuna Parte contraente ha il diritto, su base di reciprocità, di stabilire propri uffici di rappresentanza nei punti di scalo sulla rotta specificata nel territorio dell'altra Parte contraente. Il personale di tali uffici di rappresentanza sarà composto di cittadini della Repubblica italiana e della Repubblica popolare cinese e il numero delle persone addette sarà concordato su base di reciprocità tramite consultazione tra le imprese designate dalle due Parti contraenti e soggetto all'approvazione delle autorità aeronautiche delle due Parti contraenti. Il personale di tali uffici dovrà osservare le leggi e i regolamenti vigenti nel Paese dove tali uffici sono situati.

2. Ciascuna Parte contraente fornirà assistenza e facilitazioni agli uffici di rappresentanza dell'impresa designata dell'altra Parte contraente.

Articolo X.

Gli introiti realizzati dall'impresa designata di ciascuna Parte contraente nel territorio dell'altra Parte contraente potranno essere trasferiti.

Articolo XI.

1. L'aeromobile dell'impresa designata di ciascuna Parte contraente in servizio sulla rotta specificata dovrà recare i contrassegni di nazionalità e di immatricolazione e dovrà portare a bordo i seguenti documenti:

1) certificato di immatricolazione;

2) certificato di aeronavigabilità;

3) giornale di bordo;

4) licenza di stazione radio;

5) licenze o certificati per ciascun membro dell'equipaggio;

6) lista dei membri dell'equipaggio;

7) lista dei passeggeri con l'indicazione dei luoghi di partenza e destinazione;

8) manifesto di merci e posta.

Ciascuna Parte contraente riconoscerà la validità dei documenti sopra enumerati rilasciati dall'altra Parte contraente.

Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di rifiutare di riconoscere, ai fini del sorvolo del proprio territorio, i brevetti di idoneità e le licenze concessi a propri cittadini dall'altra Parte contraente o da un terzo Paese.

2. I membri dell'equipaggio dell'impresa designata da ciascuna delle due Parti contraenti in servizio sulla rotta specificata dovranno avere la cittadinanza del Paese di appartenenza delle rispettive compagnie.

Per quanto riguarda il personale di cabina, possono essere impiegati cittadini di Paesi terzi subordinatamente all'approvazione di una lista di nomi da sottoporsi all'altra Parte contraente.

Articolo XII.

Qualora l'aeromobile dell'impresa designata di una Parte contraente si trovi in pericolo o subisca un incidente nel territorio dell'altra Parte contraente, quest'ultima Parte contraente darà disposizioni alle autorità competenti per:

1) fornire assistenza ai passeggeri e all'equipaggio;

2) informare immediatamente dell'incidente la prima Parte contraente;

3) prendere tutti i provvedimenti di sicurezza in favore dell'aeromobile e del suo contenuto;

4) condurre un'inchiesta sull'incidente;

5) permettere agli osservatori della prima Parte contraente l'accesso all'aeromobile e fornire loro tutte le facilitazioni;

6) autorizzare la partenza dell'aeromobile e del suo contenuto dal momento in cui non sono più necessari per l'inchiesta;

7) comunicare per iscritto alla prima Parte contraente i risultati dell'inchiesta tecnica.

Le spese sostenute per le attività sopramenzionate saranno a carico della parte nel cui territorio l'incidente è avvenuto.

Articolo XIII.

Entrambe le Parti contraenti assicureranno la corretta esecuzione del presente accordo in uno spirito di stretta collaborazione e reciproco aiuto. Qualora sorga una divergenza di opinioni sull'interpretazione o sulla esecuzione del presente accordo, le autorità aeronautiche di entrambe le Parti contraenti si sforzeranno di risolverla direttamente attraverso consultazioni in uno spirito di amichevole collaborazione e reciproca comprensione.

Se tuttavia non possa essere raggiunto un accordo, le Parti contraenti risolveranno la divergenza tramite i canali diplomatici.

Articolo XIV.

Qualora una delle due Parti contraenti desideri modificare od emendare una qualsiasi disposizione del presente accordo, può in qualsiasi momento richiedere consultazioni con l'altra Parte contraente e tali consultazioni inizieranno entro un periodo di sessanta giorni dalla data in cui l'altra Parte contraente ha ricevuto la richiesta.

Qualunque modifica od emendamento del presente accordo entrerà in vigore allorchè sia confermato per mezzo di uno scambio di note diplomatiche tra le due Parti contraenti.

Le modifiche alle rotte specificate nell'annesso I come pure nell'annesso II al presente accordo possono essere apportate per mezzo di accordo diretto tra le autorità aeronautiche delle Parti contraenti.

Articolo XV.

L'una o l'altra Parte contraente può in qualsiasi momento notificare all'altra Parte contraente il suo desiderio di porre termine al presente accordo.

L'accordo scadrà allora dodici mesi dopo la data in cui l'altra Parte contraente ha ricevuto la notifica. Se tale notifica viene ritirata prima dello spirare di detto periodo, il presente accordo rimarrà in vigore con l'assenso dell'altra Parte contraente.

Articolo XVI.

Il presente accordo entrerà in vigore dopo che entrambe le Parti contraenti abbiano rispettivamente adempiuto alle necessarie formalità ed abbiano provveduto a darsene a tal fine reciproca comunicazione per mezzo di scambio di note diplomatiche.

FIRMATO a Pechino il giorno otto del mese di gennaio 1973, in duplice copia nelle lingue cinese, italiana ed inglese, tutti e tre i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica italiana
Felice SANTINI

Per il Governo
della Repubblica popolare cinese
MA JEN-HWEI

ANNESSO I

I. — ROTTE.

1. La rotta dei servizi convenuti operati dall'impresa designata dal Governo della Repubblica italiana sarà la seguente in entrambe le direzioni:

Punti in Italia - Bucarest o Belgrado - Atene - Istanbul o Ankara - Il Cairo o Beirut - Teheran - Karachi - Nuova Delhi o Bombay - Colombo - Rangoon - Shanghai e/o Pechino - Tokyo - Punti in altri Paesi terzi in Asia.

2. La rotta dei servizi convenuti operati dall'impresa designata dal Governo della Repubblica popolare cinese sarà la seguente in entrambe le direzioni:

Punti in Cina - Karachi o Rawalpindi o Kandahar - Teheran - Ankara o Istanbul - Bucarest o Belgrado - Tirana - Atene - Il Cairo - Roma e/o Milano - Parigi - Punti in altri Paesi terzi in Europa.

II. — FREQUENZE DEI VOLI.

L'impresa designata di ciascuna Parte contraente avrà il diritto di operare tre voli misti o merci alla settimana sulla rotta specificata. Qualora si desideri operare frequenze aggiuntive, occorrerà raggiungere un accordo attraverso consultazioni tra le autorità aeronautiche di entrambe le Parti contraenti.

III. — DIRITTO DI OMISSIONE.

Un punto o punti in terzi Paesi lungo le rotte specificate, possono, a discrezione delle imprese designate, essere omessi su uno o tutti i voli.

IV. — DIRITTI DI TRAFFICO.

L'impresa designata di ciascuna Parte contraente avrà il diritto di trasportare, tra tutti i punti di scalo sulla rotta specificata, da un lato, e il territorio dell'altra Parte contraente, dall'altro lato, traffico di passeggeri, bagaglio, merci e posta.

V. — VOLI ADDIZIONALI.

Nel caso in cui l'impresa designata di ciascuna Parte contraente desideri operare voli addizionali sulla rotta specificata, dovrà sottoporre richiesta cinque giorni prima di ciascun volo alle autorità aeronautiche dell'altra Parte contraente, e i voli potranno essere operati solo dopo che sia stata ottenuta l'autorizzazione.

ANNESSO II

Relativo alla reciproca fornitura dei servizi di navigazione, di comunicazione, metereologici ed altri servizi ausiliari

In applicazione delle disposizioni stabilite nell'articolo VI dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese relativo al trasporto aereo civile ed in relazione alla reciproca fornitura dei servizi di navigazione, di comunicazione, metereologici ed altri servizi ausiliari, le due Parti contraenti hanno convenuto quanto segue:

I. — SERVIZIO DI INFORMAZIONI AERONAUTICHE.

Le competenti autorità di ciascuna Parte contraente forniranno all'impresa designata dell'altra Parte contraente le seguenti informazioni aeronautiche necessarie per le operazioni degli aeromobili nei servizi convenuti nel territorio della prima Parte contraente:

1) informazioni sulla rotta aerea;

2) informazioni sugli aeroporti di scalo ed i loro alternati;

3) informazioni sulle comunicazioni radio e sulle assistenze alla navigazione;

4) regole del volo.

Eventuali modifiche o aggiunte alle sopramenzionate informazioni saranno inviate tempestivamente all'impresa designata dell'altra Parte contraente in forma di NOTAM. I NOTAM urgenti saranno trasmessi per mezzo di servizi di telecomunicazioni (telescrivente - radiotelescrivente ecc.) e, se necessario, direttamente per radio all'aeromobile interessato dell'impresa designata dell'altra Parte contraente e successivamente confermati per iscritto.

Informazioni aeronautiche e NOTAM saranno forniti in inglese. Nella trasmissione dei NOTAM sarà usato il codice NOTAM di uso internazionale.

II. — SERVIZI METEREOLOGICI.

1. Per l'aeromobile dell'impresa designata di una Parte contraente, in volo dal proprio Paese verso il territorio dell'altra Parte contraente sulla rotta specificata, le competenti autorità dell'altra Parte contraente si impegnano a fornire le seguenti informazioni metereologiche nel proprio territorio alle competenti autorità della prima Parte contraente tre ore prima della partenza di tale aeromobile dall'ultimo punto di scalo al di fuori del territorio dell'altra Parte contraente:

1) previsioni metereologiche e bollettino metereologico dell'aeroporto di destinazione;

2) previsioni metereologiche sulla rotta dalla linea di confine all'aeroporto di destinazione;

3) previsioni metereologiche e bollettino metereologico degli alternati.

Le competenti autorità dell'altra Parte contraente comunicheranno all'aeromobile eventuali informazioni SIGMET, occorrenti durante il volo nel territorio dell'altra Parte contraente.

2. Per l'aeromobile dell'impresa designata di una Parte contraente, in partenza dal territorio dell'altra Parte contraente sulla rotta specificata, le competenti autorità di quest'ultima faranno del loro meglio per fornire alle competenti autorità della prima Parte contraente, tre ore prima della partenza di tale aeromobile, le seguenti informazioni metereologiche fino al primo aeroporto di destinazione:

1) previsioni meterologiche e bollettino metereologico dell'aeroporto di partenza;

2) previsioni metereologiche sulla rotta dall'aeroporto di partenza alla linea di confine;

3) previsioni metereologiche e bollettino metereologico degli alternati.

Le competenti autorità dell'altra Parte contraente comunicheranno all'aeromobile eventuali informazioni SIGMET, occorrenti durante il volo nel territorio dell'altra Parte contraente.

3. Nella preparazione delle informazioni metereologiche sarà usata dalle competenti autorità di entrambe le Parti contraenti la lingua inglese in chiaro o il codice internazionale metereologico correntemente in uso.

4. La fornitura di previsioni metereologiche e di bollettini metereologici in un terzo Paese per l'aeromobile dell'impresa designata di una Parte contraente in transito in tale terzo Paese sarà curata, a seconda delle necessità, dalle competenti autorità di detta Parte contraente con le competenti autorità di tale terzo Paese. Le competenti autorità dell'altra Parte contraente saranno responsabili della trasmissione di tali informazioni metereologiche.

5. Prima della partenza di ogni volo, l'ufficio metereologico dell'aeroporto di partenza fornirà le informazioni metereologiche e una cartellina delle previsioni di volo al comandante o ad un suo rappresentante. Alla fine del volo, la cartellina dovrà essere debitamente conservata per la restituzione, ad intervalli regolari, all'ufficio emittente.

III. — CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO.

1. I membri dell'equipaggio dell'aeromobile dell'impresa designata di una Parte contraente, in volo sulla rotta specificata, dovranno avere una completa conoscenza delle procedure del controllo del traffico aereo stabilite dalle competenti Autorità dell'altra Parte contraente e dovranno rigorosamente attenersi ad esse.

2. Prima della partenza il comandante o un suo rappresentante dovrà presentare il piano di volo che dovrà essere approvato dal servizio del controllo del traffico aereo dell'aeroporto di partenza, e il volo dovrà svolgersi secondo il piano di volo approvato.

Deviazioni dal piano di volo saranno consentite solo dopo che sia stata ottenuta l'autorizzazione dal servizio del controllo del traffico aereo interessato; in caso di emergenza, ove sia necessaria un'immediata deviazione dal piano di volo e non ci sia tempo sufficiente per l'ottenimento dell'autorizzazione del servizio del controllo del traffico aereo interessato, il comandante avrà il diritto di deviare dal piano di volo e contemporaneamente dovrà notificare tale deviazione al servizio del controllo del traffico aereo interessato. Il servizio del controllo del traffico aereo interessato farà il possibile per collaborare con il comandante il quale, tuttavia, sarà responsabile di qualsiasi conseguenza che ne derivi.

3. Prima di ciascun volo, sulla base delle notizie disponibili, il servizio del controllo del traffico aereo di ciascuna Parte contraente fornirà ai membri dell'equipaggio dell'aereo le informazioni sull'aeroporto di partenza, sull'aeroporto di primo scalo e sugli alternati lungo la rotta specificata, ivi incluse le comunicazioni radio e le assistenze alla navigazione e tutto ciò che possa essere necessario per un sicuro svolgimento del volo.

4. Il servizio del controllo del traffico aereo di una Parte contraente impartirà all'aeromobile dell'impresa designata dell'altra Parte contraente le istruzioni necessarie per la sicurezza e la regolarità di tale volo mentre l'aeromobile si trova nel suo territorio.

5. Subordinatamente alle disposizioni stabilite nell'articolo III del presente annesso II l'impresa designata del Governo della Repubblica popolare cinese nell'esercizio dei suoi servizi aerei al di sopra del territorio italiano seguirà le rotte sottoelencate, in spazi aerei controllati:

1) rotta di entrata all'aeroporto di Roma Fiumicino da est:
UA14/G (40° 04' N - 19° 00' E) - Brindisi - Teano - Frosinone - Campagnano - Fiumicino;

2) rotta di entrata all'aeroporto di Roma Fiumicino da ovest:
Monte Bianco - Torino - Genova - Firenze - Bolsena - Campagnano - Fiumicino;

3) rotta dall'aeroporto di Roma Fiumicino verso est:
Ponza - Sorrento - Brindisi - UA14/G (40° 04' N - 19° 00' E);

4) rotta dall'aeroporto di Roma Fiumicino verso ovest:
Giglio - Elba - Torino - Monte Bianco;

5) rotta dall'aeroporto di Roma Fiumicino all'aeroporto di Milano Malpensa:
Giglio - Elba - Genova - Voghera - Malpensa;

6) rotta di entrata all'aeroporto di Milano Malpensa da ovest:
Monte Bianco - Torino - Voghera - Malpensa;

7) rotta dall'aeroporto di Milano Malpensa verso ovest:
Romagnano - UB4/E - St. Prex;

8) rotta dall'aeroporto di Milano Malpensa all'aeroporto di Roma Fiumicino:
Saronno - Trezzo - Parma - Firenze - Bolsena - Campagnano - Fiumicino;

9) rotta di entrata all'aeroporto di Milano Malpensa da est:
UA14/G (40° 04' N - 19° 00' E) - Brindisi - Ancona - Firenze - G7A - Genova - Voghera - Malpensa;

10) rotta dall'aeroporto di Milano Malpensa verso est:
Saronno - Trezzo - Parma - G7A - Firenze - Ancona - Brindisi - UA14/G (40° 04' N - 19° 00' E).

Subordinatamente alle disposizioni dell'articolo III del presente annesso II l'impresa designata del Governo della Repubblica italiana nell'esercizio dei suoi servizi aerei al di sopra del territorio cinese seguirà le rotte sottoelencate, in spazi aerei controllati:

1) rotta da ovest verso l'aeroporto di Shanghai e viceversa:
23° 28' N - 98° 53' 30" E - Lingtsang - Kunming - Sifung - Chiwei - Lingli - Wuhan - Molingkwan - Wusih - Shanghai;

2) rotta da ovest verso l'aeroporto di Pechino e viceversa:
23° 28' N - 98° 53' 30" E - Lingtsang - Kunming - Sifung - Chiwei - Lingli - Wuhan - Molingkwan - Wusih - Pihsien - Potow - Tawangchuang - Pechino;

3) rotta da est verso l'aeroporto di Shanghai e viceversa:
Shehshan - Hengsha - Lunghwa - Shanghai;

4) rotta da est verso l'aeroporto di Pechino e viceversa:
Shehshan - Hengsha - Lunghwa - Hungchiao - Wusih - Pihsien - Potow - Tawangchuang - Pechino;

5) rotta dall'aeroporto di Shanghai all'aeroporto di Pechino e viceversa:
Wusih - Pihsien - Potow - Tawangchuang - Pechino.

Le competenti autorità di ciascuna Parte contraente modificheranno tempestivamente alle competenti autorità dell'altra Parte contraente eventuali modificazioni delle rotte sopraelencate sopra il proprio territorio ed indicheranno le rotte che dovranno essere seguite dopo tali modificazioni.

IV. — Servizi della navigazione e delle comunicazioni radio.

1. La procedura della trasmissione dei messaggi tra i due Paesi ai fini dell'esercizio delle rotte specificate da parte delle imprese designate dalle due Parti contraenti sarà seguita in armonia con le disposizioni stabilite nell'*addendum* al presente annesso II.

2. Gli aeromobili impiegati dall'impresa designata di una Parte contraente nell'esercizio della rotta specificata saranno forniti nella misura più larga possibile degli equipaggiamenti idonei all'utilizzazione delle assistenze alla navigazione e delle comunicazioni radio predisposte dalle competenti autorità dell'altra Parte contraente.

3. Gli aeromobili impiegati nell'esercizio della rotta specificata saranno equipaggiati con le frequenze radio necessarie per le comunicazioni radio con la terra e per le assistenze alla navigazione.

4. Il comandante manterrà un continuo collegamento bilaterale sulla frequenza specificata con il competente servizio del controllo del traffico aereo.

5. La lingua inglese e il codice aeronautico Q dell'uso internazionale saranno usati nelle comunicazioni radiotelefoniche terra-bordo-terra e radiotelegrafiche tra punti fissi.

V. — Consultazioni.

In caso di necessità di consultazioni su questioni relative all'annesso II, tali consultazioni saranno effettuate tra le autorità aeronautiche delle Parti contraenti.

Addendum

Procedura per la trasmissione dei messaggi

1. In considerazione della mancanza di un collegamento diretto di comunicazione tra punti fissi tra le competenti autorità delle due Parti contraenti, i messaggi aeronautici tra le due Parti saranno trasmessi via Hong Kong.

2. Collegamenti alternativi tra punti fissi tra Kunming e Rangoon e collegamenti alternativi tra Urumuchi e Karachi potranno essere usati.

3. Nel caso in cui l'ufficio di rappresentanza dell'Alitalia in Rangoon desideri trasmettere messaggi alla C.A.A.G., il sopramenzionato collegamento tra Kunming e Rangoon potrà essere usato. L'Alitalia dovrà trattare, tuttavia, tale materia con le competenti autorità di Burma ed ottenere la loro approvazione.

4. Per la trasmissione dei messaggi sarà adottato lo schema dell'uso internazionale.

5. Le competenti autorità di entrambe le Parti contraenti adotteranno il tempo medio di Greenwich nella trasmissione dei messagg .

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
Moro

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Reggio Calabria per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza dell'11 aprile 1972, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la sezione di Villa S. Giuseppe;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Reggio Calabria;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un quadro di incomparabili bellezze panoramiche per la sua posizione di affaccio sullo stretto di Messina, si da farne un suggestivo quadro naturale, fonte di inesauribile emozione;

Decreta:

La sezione di Villa S. Giuseppe sita nel territorio del comune di Reggio Calabria ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: tutti gli immobili ricadenti nell'intero quadro della sezione stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Reggio Calabria.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cosenza curerà che il comune di Reggio Calabria provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 febbraio 1974

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
Lenoci

Il Ministro per la marina mercantile
Pieraccini

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Verbale n. 3 della riunione dell'11 aprile 1972

Oggi 11 aprile 1972, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Reggio Calabria, debitamente convocata, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di Reggio Calabria per discutere il seguente ordine del giorno:

1) REGGIO CALABRIA:

a) protezione di una parte del territorio comunale;

b) protezione del territorio delle frazioni di: Villa S. Giuseppe e Salice;

(*Omissis*).

Esaurita la discussione si passa a discutere il punto dell'ordine del giorno riguardante le sezioni di Villa San Giuseppe e Salice. Il presidente riferisce che le zone hanno rilevante interesse pubblico ai sensi del paragrafo 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. Infatti le zone costituiscono un quadro di incomparabili bellezze panoramiche per la loro posizione di affaccio sullo Stretto di Messina, sì da farne un suggestivo quadro naturale, fonte di inesauribile emozione.

Sezione Villa S. Giuseppe, detto comprensorio può essere *delimitato come segue:*

si propone la protezione di tutti gli immobili ricadenti nell'intero quadro della sezione Villa S. Giuseppe.

(*Omissis*).

Messa ai voti la protezione nei nuovi limiti proposti dalla commissione, di cui si è detto, la medesima viene approvata all'unanimità dei presenti.

(*Omissis*).

(7030)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1974.

Sostituzione di un membro della commissione consultiva centrale per la pesca marittima.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1974, registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 64, concernente la nomina dei componenti la commissione consultiva centrale per la pesca marittima;

Vista la nota 1339 dell'8 maggio 1974 con la quale il Ministero delle finanze comunica di designare quale proprio rappresentante in seno alla commissione predetta il dott. Rosario Mesina, in sostituzione del dott. Ugo Pasciucco, destinato ad altro incarico;

Decreta:

Il direttore di sezione dott. Rosario Mesina è nominato membro della commissione consultiva centrale per la pesca marittima, in sostituzione del dott. Ugo Pasciucco.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 giugno 1974

Il Ministro: COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1974
Registro n. 3 *Marina mercantile, foglio n.* 183

(7190)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1974.

Sostituzione di un componente il consiglio direttivo del comitato centrale dell'Associazione italiana della croce rossa.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto interministeriale in data 16 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1973, registro n. 1, foglio n. 200, modificato dal decreto interministeriale 4 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1974, registro n. 2, foglio n. 252, con il quale sono stati nominati i componenti di diritto del consiglio direttivo del comitato centrale dell'Associazione italiana della croce rossa per il quadriennio decorrente dalla data del decreto stesso;

Vista la nota del 6 aprile 1974 con la quale il dott. Paolo Emilio Ambrogio, rappresentante del Ministero della sanità, ha chiesto, per motivi di servizio, di essere sostituito nell'incarico;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del nominato funzionario;

Decreta:

Il dott. Giovanni Ragusa, dirigente superiore, è nominato, per il restante periodo del quadriennio in corso, a far parte del consiglio direttivo del comitato centrale dell'Associazione italiana della croce rossa, quale rappresentante del Ministero della sanità, in sostituzione del dott. Paolo Emilio Ambrogio, dimissionario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1974

Il Ministro per la sanità
COLOMBO

Il Ministro per la difesa
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1974
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 361

(7191)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1974.

Classificazione tra le comunali di due strade in comune di Amatrice.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la delibera 17 giugno 1972, n. 48, con la quale il comune di Amatrice (Rieti) ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali delle strade di bonifica:

1) « Cornelle », dalla strada statale 260 « Picente » a « Cornelle », km 1 + 850;

2) « Roccapassa », dalla strada statale 260 « Picente » a « Roccapassa », km 1 + 500;

Visto il voto 12 febbraio 1974, n. 66, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che le suddette strade possono, pertanto, essere classificate comunali ai sensi dell'art. 10 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate comunali le strade di bonifica « Cornelle » e « Roccapassa » ed incluse nel novero delle strade del Comune di Amatrice (Rieti).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(7095)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1974.

Tasse di iscrizione e di voltura, contributi dovuti per le prestazioni di carattere obbligatorio o facoltativo all'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1974.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C.), convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto lo statuto dell'Associazione predetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regolamento per esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 e modificato con regi decreti 27 marzo 1930, n. 441 e 4 giugno 1942, n. 1312;

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la delibera assunta dal consiglio di amministrazione dell'A.N.C.C. in data 11 ottobre 1973, relativa alla determinazione delle tasse di iscrizione e di voltura e dei contributi dovuti, per le prestazioni di carattere obbligatorio e facoltativo all'Associazione stessa per l'anno 1974.

Sentito il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate e vistate le tabelle *A, B, C, D, E, F, G, H* e il prospetto *A*, allegati al presente decreto, relativi alle tasse d'iscrizione e di voltura ed ai contributi dovuti, per le prestazioni di carattere obbligatorio e facoltativo all'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1974

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per l'industria, il commercio
e l'artigianato
DE MITA

TABELLE RELATIVE ALLE TASSE DI ISCRIZIONE E DI VOLTURA ED AI CONTRIBUTI DOVUTI, PER LE PRESTAZIONI DI CARATTERE OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO, ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE

TABELLA *A*

Tariffa unica

Tassa di iscrizione - Tassa di voltura (1)

E' dovuta dal consortista per ogni apparecchio od impianto termico denunciato o iscritto d'ufficio.

Si applicano i contributi previsti nella colonna 1 dell'allegato *A*.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTOLDI

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio*
e l'artigianato
DE MITA

(1) Art. 4, lettera *a*) del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331.

TABELLA *B*

PROVENTI PER IL SERVIZIO DI PREVENZIONE CONTRO GLI INFORTUNI (1)
(costruzione e riparazione)

Tariffa I

Esame progetti

Per l'esame di progetti relativi alla costruzione od alla riparazione di apparecchi a pressione o di loro elementi o membrature, è dovuto un contributo orario di L. 8.000; detto contributo è maggiorato del 50% in caso di utilizzazione di terminali collegati ad elaboratori elettronici o di sistemi equivalenti.

Il tempo da considerare è dato da quello effettivamente impiegato dal tecnico o dai tecnici dell'Associazione per l'intero esame del progetto, arrotondato per eccesso alla mezz'ora.

I contributi di cui alla presente tariffa sono dovuti una sola volta, sia quando il progetto esaminato debba valere per la costruzione di più apparecchi in tutto eguali (prototipo di serie), sia quando il progetto esaminato contempli, oltre ad un prototipo di base, una serie di varianti dello stesso (serie di prototipi).

Gli apparecchi, per costituire una serie di prototipi, debbono:

essere di forma eguale a quella del prototipo-base, con la variazione di una o più dimensioni;

richiedere, per i calcoli di verifica, l'uso dello stesso tipo di formule impiegate per il prototipo-base;

essere destinati allo stesso impiego (ad es.: generatori di acetilene, oppure recipienti di aria compressa, oppure piccoli generatori di vapore, ecc.);

essere rappresentati (anche sotto forma tabellare) in un unico progetto.

Tariffa II

Prove e indagini varie

Per le verifiche e prove su materiali, tubi, valvole (quali: prelievo dei provini, esecuzione di punzonature, assistenza alle prove meccaniche, esami magnetoscopici, esami con liquidi penetranti, indagini con sistema ad ultrasuoni, ecc., con apparecchiatura fornita dall'utente);

per le verifiche, prove ed indagini su saldature (quali: qualifica del procedimento di saldatura, qualifica dei saldatori, prove su talloni di saldatura, indagini non distruttive);

per le verifiche, prove ed indagini su compensatori di dilatazione;

per i rilievi sperimentali di sollecitazioni su membrature, effettuati attraverso l'impiego di metodi estensimetrici;

per le verifiche e prove su valvole di sicurezza, ai fini della determinazione del coefficiente « C » per il calcolo della capacità di sfogo;

è dovuto un contributo orario di L. 8.000.

Il tempo da considerare è dato da quello effettivamente trascorso dal tecnico dell'Associazione presso il laboratorio, la officina o l'utente, compreso anche quello, eventuale, occorrente al montaggio e smontaggio di strumenti ed apparecchiature fornite dall'Associazione. Il relativo totale giornaliero di ore e arrotondato, per eccesso, alla mezz'ora.

Nel caso che più tecnici dell'Associazione operino contemporaneamente l'arrotondamento di cui al comma precedente e operato sul totale giornaliero di ciascun tecnico.

Il contributo di cui al primo capoverso è maggiorato del 25% per prestazioni fornite in ore notturne (dalle ore 22 alle ore 6).

Per:

esami radiografici;

esami con ultrasuoni o con polveri magnetiche o con liquidi penetranti;

rilievo di sollecitazioni su membrature effettuati attraverso l'impiego di apparecchiature estensimetriche;

eseguiti con apparecchiatura fornita dall'Associazione, il contributo orario di cui sopra è maggiorato del 50%, limitatamente alle prestazioni dell'operatore che ha totalizzato, nella giornata, il maggior numero di ore di lavoro.

La presente tariffa si applica anche per le prove di cui sopra, nonché per le verifiche e prove di costruzione (ivi comprese quelle su recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, nonché quelle per esonero presso i costruttori) eseguite, a richiesta, all'estero; per tali operazioni, nel computo del tempo va in tal caso considerato anche quello occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio ed il luogo ove vengono effettuate le operazioni ed inoltre è dovuto il rimborso del trattamento di missione per ogni tecnico incaricato del sopralluogo.

Nel caso che le prove od i collaudi, richiesti o preannunciati, non possano essere eseguiti o portati a termine per fatto della ditta committente, per ogni sopralluogo viene addebitato il rimborso del trattamento di missione dovuto al tecnico incaricato del sopralluogo stesso.

Se nello stesso sopralluogo il tecnico dell'Associazione esegue più operazioni per conto di diverse ditte, gli importi da addebitare sono ripartiti proporzionalmente al tempo impiegato.

Per il rilascio di copie di certificazioni relative alle prove di cui alla presente tariffa è dovuto un contributo di L. 500 per ciascun foglio. In caso di richiesta urgente, detto contributo è raddoppiato.

Tariffa III

Verifiche e prove di costruzione e di riparazione

Per ogni apparecchio verificato il costruttore o il riparatore deve all'Associazione i contributi previsti nella colonna 2 dell'allegato *A*, che valgono per il ciclo completo di verifiche e prove regolamentari (ivi comprese anche quelle eventuali effettuate, a montaggio ultimato, sul luogo di impianto), anche se eseguite in giornate diverse.

Per le prove e indagini varie, eventualmente previste dalle specifiche tecniche applicative del decreto ministeriale 21 novembre 1972, sono dovuti i contributi stabiliti nella relativa tariffa II della presente tabella.

Membrature o elementi di apparecchi a pressione: collettori, corpi cilindrici ed altre membrature o elementi:

per i collettori, i corpi cilindrici ed altre membrature o elementi verificati separatamente si applicano, in base all'energia immagazzinata nella parte stessa, i contributi previsti per i recipienti;

ove l'elemento sia aperto (fondi, fondelli, fasciami privi di fondi, ecc.) per sua capacità si intende quella del solido ottenuto completando le aperture con pareti piane ideali.

L'addebito di cui al comma precedente non viene applicato per quelle membrature o elementi di apparecchi per i quali si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

l'apparecchio sia stato approvato in base ad un unico progetto;

l'apparecchio sia destinato ad essere montato sul luogo d'impianto.

Per ciascuna verifica o prova oltre quelle strettamente regolamentari (verifiche e prove ripetute, richieste, ecc.) si applica il contributo della presente tabella, ridotto del 50%.

Per gli apparecchi costruiti in serie su un «prototipo», o facenti parte di una «serie di prototipi» (di cui all'ultimo capoverso della tariffa I della presente tabella), presentati insieme dal costruttore e per i quali la prova idraulica finale venga effettuata nel corso della stessa giornata lavorativa, i contributi sono ridotti del 70% a partire dall'11° apparecchio. Tale riduzione viene applicata distribuendo gli apparecchi in ordine decrescente di superficie o potenzialità o energia immagazzinata.

Le riduzioni previste dai due commi precedenti non sono cumulabili.

Tariffa IV

Verifica per l'esonero presso i costruttori

Per l'esecuzione della prova a caldo o di esercizio da effettuarsi presso il costruttore per la concessione dell'esonero dalla sorveglianza, si applicano i contributi previsti dalla col. 3 dell'allegato *A*, con una riduzione del 50%.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTOLDI

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DE MITA

(1) Art. 4, lettera *b*) del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331.

TABELLA *C*

PROVENTI PER IL SERVIZIO DI PREVENZIONE CONTRO GLI INFORTUNI (1)
(esercizio)

Tariffa I

Verifiche e prove di primo o di nuovo impianto, verifiche e prove straordinarie regolamentari o richieste (1) (2)

Per ciascun apparecchio, il consortista deve all'Associazione la quota stabilità nella colonna 3 dell'allegato *A*.

I contributi stabiliti dalla presente tariffa sono dovuti per ogni apparecchio verificato a ciascuno dei seguenti titoli:

primo o nuovo impianto, verifica straordinaria regolamentare o richiesta dall'utente, e valgono per il ciclo completo di verifiche se portato a termine nella stessa giornata; in caso contrario, si applica due volte la presente tariffa, detraendo lire 2.100.

Ove trattisi di verifiche di primo impianto ad apparecchio non provvisto dei documenti di collaudo dell'A.N.C.C., sono applicate sia la tariffa III della tabella *B* sia la presente tariffa.

L'applicazione della presente tariffa esclude, per l'anno, quella della successiva tariffa II della presente tabella.

Tariffa II

Quote annue per verifiche e prove periodiche regolamentari (3)

Per ciascun apparecchio, il consortista deve all'Associazione la quota stabilita nella colonna 4 dell'allegato *A*.

Nel caso di macchine continue per cartiere, per i cilindri montati sulla incastellatura di una stessa macchina si applica, sulla presente tariffa, lo sconto del 50%.

Per i recipienti multipli costituiti da una serie di bombole di capacità singola inferiore a 300 litri, si applica, sulla presente tariffa, lo sconto del 50%.

Tariffa III

Visite e prove di recipienti per il trasporto, su via ordinaria e con mezzi privati, di gas compressi, liquefatti o disciolti (4)

Oltre ai contributi stabiliti dalla presente tariffa, è dovuto il rimborso del trattamento di missione per ogni tecnico incaricato del sopralluogo, nonché il rimborso delle spese eventuali per trasporto di strumenti.

Se nello stesso sopralluogo il tecnico dell'Associazione esegue più operazioni per conto di diverse ditte, gli importi da addebitare sono ripartiti proporzionalmente al tempo impiegato.

1. Recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti (bombole e bidoni).

1.1. Verifiche e prove per il rilascio del certificato di approvazione (visite di costruzione) o del certificato di revisione (visite di revisione):

1.1.1. bombole e bidoni fino a 5 litri di capacità, per ogni recipiente . . . . L. 40

1.1.2. oltre 5 fino a 80 litri di capacità:

1.1.2.1. bombole:

per i primi 100 recipienti di una partita e per ogni recipiente . . . » 180

dal 101° recipiente di una partita e per ogni recipiente . . . . » 115

1.1.2.2. bidoni (5):

per i primi 500 recipienti di una partita e per ogni recipiente . . . . . » 105

dal 501° recipiente di una partita e per ogni recipiente . . . . » 70

1.1.3. bombole e bidoni oltre 80 fino a 200 litri di capacità, per ogni recipiente . . . . . » 800

1.1.4. bombole e bidoni oltre 200 fino a 500 litri di capacità, per ogni recipiente . . . . . » 2.350

1.1.5. bombole e bidoni oltre 500 fino a 800 litri di capacità, per ogni recipiente . . . . . » 4.650

1.1.6. bombole e bidoni oltre 800 fino a 1.500 litri di capacità, per ogni recipiente . . . . » 7.750

1.1.7. bombole e bidoni oltre 1.500 fino a 5.000 litri di capacità, per ogni recipiente . . . . . » 10.750

1.1.8. bombole e bidoni oltre 5.000 fino a 10.000 litri di capacità, per ogni recipiente . . . » 16.500

1.1.9. bombole e bidoni oltre 10.000 litri di capacità, per ogni recipiente . . . . » 23.650

Per i recipienti di cui ai punti 1.1.3.; 1.1.4.; 1.1.5. del medesimo tipo, presentati insieme all'approvazione e verificati nella stessa giornata, i contributi sono ridotti come di seguito indicato:

dall'11° al 30° recipiente: riduzione del 50%;
dal 31° recipiente in poi: riduzione del 75%.

2. Prove di scoppio e prove meccaniche relative ai recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti:

per ogni prova di scoppio . . . . L. 3.500
per ogni serie di prove meccaniche . . . . » 7.000

3. Contribuzione minima per i sopralluoghi relativi ai recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti:

per ogni sopralluogo effettuato presso una ditta per le verifiche e prove di cui ai precedenti punti 1 e 2, per visite di accertamento, per prove e indagini speciali (quali prove di elasticità, endoscopiche, magnetoscopiche, ecc.), è dovuta la contribuzione minima di seguito indicata:

per un tempo fino a 2 ore . . . . L. 6.100
per un tempo oltre 2 ore fino a 4 ore . . . . » 12.200
per un tempo oltre 4 ore fino a 8 ore . . . . . » 24.400
per un tempo oltre 8 ore . . . . » 36.600
per prestazioni che comportano una missione continuativa di più di una giornata, per ogni 24 ore . . . . » 48.500

Nel caso di sopralluoghi eseguiti da più tecnici, il tempo totale da addebitare va determinato sommando i singoli tempi parziali di ciascun operatore.

Nel computo del tempo va considerato quello occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio e il luogo ove trovasi l'apparecchio da verificare.

4. Esame dei progetti relativi ai recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti:

per l'esame del progetto del prototipo di recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, di capacità superiore a 80 litri, sono dovuti i seguenti contributi:

per capacità oltre 80 fino a 200 litri . . . . L. 890
per capacità oltre 200 fino a 800 litri . . » 1.750
per capacità oltre 800 fino a 1.500 litri . . . » 5.250
per capacità oltre 1.500 litri . . . . » 8.700

5. Bidoni per ossigeno terapeutico, recipienti trasportabili per acqua gassata, verifiche di approvazione o di revisione:

per ogni recipiente fino al 4° . . . . L. 850
per ogni recipiente in più, oltre i primi 4, purché la verifica abbia potuto eseguirsi nella stessa giornata . . . . » 360

6. Per il rilascio di ogni libretto delle prove e verifiche di recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti di capacità superiore a 1.500 litri . . . . L. 2.000

7. Per il rilascio dei certificati di approvazione e di revisione dei recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti di capacità fino a 1.500 litri:

per certificato singolo . . . . L. 100
per certificati plurimi . . . . » 600

Per il rilascio di copie delle certificazioni di cui al presente punto 7. è dovuto un contributo di L. 1.000 per ciascun foglio. In caso di richiesta urgente, detto contributo è raddoppiato.

Tariffa IV

Sopralluoghi per accertamento di demolizione, modificazione d'uso, constatazione di inattività, per accertamento di altre disposizioni regolamentari (6).

Per ogni apparecchio che subisca una verifica per i titoli sopra indicati è dovuto dall'utente il contributo di L. 2.200.

Lo stesso contributo è dovuto per ogni apparecchio oggetto di un sopralluogo a vuoto, quando una qualsiasi verifica, constatazione o accertamento, preannunciati, non possano essere eseguiti o portati a termine per fatto dell'utente.

Per ogni sopralluogo effettuato per il controllo della situazione apparecchi presso i rivenditori, depositari, rappresentanti, o comunque detentori di apparecchi per la vendita, è dovuto invece il contributo di L. 5.000.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTOLDI

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DE MITA

(1) Articoli 46 e 50, 60 comma 1°, 61 e 66 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

(2) Sono considerate verifiche e prove straordinarie regolamentari tutte le visite di tipo regolamentare (visita interna, prova idraulica, prova a caldo o di funzionamento) effettuate, oltre le normali relative periodiche, perché volute dal regolamento o richieste dall'utente.

(3) Articoli 55 e 59, 61 ultimo comma, 62 e 66 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

(4) Art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

(5) Per « partita » deve intendersi il numero complessivo dei bidoni presentati all'approvazione e verificati nel corso della stessa giornata lavorativa, indipendentemente dai turni di lavoro e dal numero dei tecnici che effettuano le operazioni di collaudo.

(6) Articoli 46, 56 e 73 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

TABELLA *D*

PROVENTI PER IL SERVIZIO DI PREVENZIONE CONTRO GLI INFORTUNI (1)
(impianti nucleari)

Tariffa unica

Apparecchi facenti parte di impianti nucleari

Per l'esame di progetti relativi ad apparecchi a pressione od apparecchiature destinati a far parte di impianti nucleari è dovuto un contributo orario di L. 16.000.

Il tempo da considerare è dato da quello effettivamente impiegato dal tecnico o dai tecnici dell'Associazione per l'intero esame del progetto, arrotondato per eccesso alla mezz'ora.

Per ogni altra verifica od operazione effettuata, per uno dei titoli contemplati nelle tabelle *B*, *C*, *G* delle presenti tariffe, presso una centrale nucleare è dovuto un contributo orario di L. 16.000.

Il tempo da considerare è dato da quello effettivamente trascorso dal tecnico dell'Associazione presso la centrale, compreso anche quello, eventuale, occorrente al montaggio e smontaggio

di strumenti ed apparecchiature fornite dall'Associazione. Il relativo totale giornaliero di ore è arrotondato, per eccesso, alla mezz'ora.

Nel caso che più tecnici dell'Associazione operino contemporaneamente l'arrotondamento di cui al comma precedente è operato sul totale giornaliero di ciascun tecnico.

Il contributo di cui al terzo capoverso è maggiorato del 25% per prestazioni fornite in ore notturne (dalle ore 22 alle ore 6).

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTOLDI

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DE MITA

(1) Art. 4, lettera *b*) del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331.

TABELLA *E*

PROVENTI PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO SULLA COMBUSTIONE (1)

Tariffa I

Esame progetti (2)

Per l'istruttoria e l'autorizzazione di progetti di impianti termici di nuova installazione, di modifiche o trasformazioni, sono dovuti i contributi previsti nella tariffa I, tabella *B*, con le stesse modalità circa il computo del tempo.

Tariffa II

Prima verifica e presa in consegna dell'impianto termico
Visita per cessione

Si applicano i contributi previsti dalla successiva tariffa III della presente tabella.

L'applicazione della presente tariffa esclude, per l'anno quella della successiva tariffa III della presente tabella, anche in caso di cessione in luogo.

Tariffa III

Quote annue per impianti attivi

Per ogni impianto termico preso in consegna, attivo o di riserva, soggetto a sorveglianza, è dovuta la seguente quota annua:

1. Per ogni generatore di vapore:	
fino a 25 t/h	L. 3 500
oltre 25 fino a 100 t/h	» 7 000
oltre 100 t/h	» 13 800
2. Per ogni generatore di vapore installato in centrali termoelettriche, facente parte di un gruppo di potenza superiore a 25.000 kW	» 26.400
3. Per ogni motrice fissa:	
fino a 5.000 kW	» 2 000
oltre 5.000 kW	» 5 700
4. Per ogni gruppo turbo alternatore di potenza superiore a 25.000 kW	» 13.200
5. Per ogni forno da calce, laterizi, materiali refrattari	» 2 900
6. Per ogni forno da vetro, ceramica, cemento, siderurgico o metallurgico, da cokeria o da officina gas, per industria chimica o petrolifera	» 10.500
7. Per ogni gassogeno separato o per ogni altro tipo di forno	» 6 700
8. Per ogni impianto di riscaldamento	» 3 800

Tariffa IV

Indagini fisico-chimiche
Prove di rendimento e di consumo regolamentari

Per le indagini fisico-chimiche e per le prove di rendimento e di consumo regolamentari eseguite su un apparecchio od impianto termico, è dovuto un contributo orario di L. 8.000.

Il tempo da considerare è dato da quello effettivamente trascorso dal tecnico dell'Associazione presso l'apparecchio o l'impianto, sia per la predisposizione dell'indagine o prova che per l'esecuzione della stessa, compreso anche quello occorrente al montaggio e smontaggio di strumenti ed apparecchiature fornite dall'Associazione. Il relativo totale giornaliero di ore è arrotondato, per eccesso, alla mezz'ora.

Nel caso che più tecnici dell'Associazione operino contemporaneamente, l'arrotondamento di cui al comma precedente è operato sul totale giornaliero di ciascun tecnico.

Il contributo di cui al primo capoverso è maggiorato del 25% per prestazioni fornite in ore notturne (dalle ore 22 alle ore 6).

E' dovuto, inoltre, il rimborso per eventuali spese di nolo di apparecchiature speciali, sostenute dall'Associazione.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTOLDI

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DE MITA

(1) Articoli 93, 97, 98 e 100 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, modificati con regio decreto 27 marzo 1930, n. 441.

(2) Art. 103 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

TABELLA *F*

PROVENTI PER LE PROVE E VERIFICHE SULLE AUTOBOTTI, AUTOCISTERNE E AFFINI (1)

Tariffa I

Verifiche presso i costruttori

Per ogni autobotte, autocisterna ed affine sono dovuti, per ciascuna verifica (visita del recipiente, verifica degli accessori, prove di ermeticità), i seguenti contributi:

fino a 1.000 litri di capacità totale	L. 4 400
oltre 1.000 fino a 5.000 litri	» 5 800
oltre 5.000 fino a 10 000 litri	» 7.600
oltre 10.000 fino a 15.000 litri	» 10 500
oltre 15.000 litri	» 13 000

Tariffa II

Verifiche presso l'utente

Per ogni autobotte, autocisterna ed affine sono dovuti, per ciascuna verifica (prima verifica di revisione, verifica annuale), i seguenti contributi:

fino a 1.000 litri di capacità totale	L. 2 700
oltre 1.000 fino a 5.000 litri	» 4.100
oltre 5.000 fino a 10.000 litri	» 5.800
oltre 10.000 fino a 15.000 litri	» 8.700
oltre 15.000 litri	» 11.300

Tariffa III

Altre prestazioni

Per ogni altra prestazione effettuata in applicazione del decreto ministeriale 31 luglio 1934 si applica il contributo orario di cui alla tariffa II, tabella *B*, con le stesse modalità circa il computo del tempo e le eventuali prestazioni fornite in ore notturne.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTOLDI

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DE MITA

(1) Norme di sicurezza per il trasporto di oli minerali (decreto ministeriale 31 luglio 1934).

TABELLA *G*

PROVENTI PER ATTIVITÀ SPECIALI FACOLTATIVE E VARIE (1)

Tariffa unica

Verifiche, prove, servizi e prestazioni speciali

Per l'esame di progetti, si applica la tariffa I, tabella *B*, con le stesse modalità circa il computo del tempo ed il tipo dei progetti.

Per le indagini fisico-chimiche, prove di rendimento, di consumo e di determinazione di potenza su unità termiche di qualsiasi specie;

Per la presa di campione di un combustibile, la quale richieda uno speciale sopralluogo;

Per le verifiche, prove e servizi in applicazione della legge n. 615 del 13 luglio 1966 e relativi regolamenti di applicazione, che richiedano uno speciale sopralluogo;

Per gli accertamenti sull'applicazione della legge n. 1083 del 6 dicembre 1971 e relativi regolamenti di applicazione, che richiedano uno speciale sopralluogo;

Per omologazione di prototipi di apparecchiature o impianti;

Per ogni altra verifica o prova richiesta, di tipo regolamentare;

Per ogni altro servizio o prestazione speciale non previsti dalle presenti tariffe;

si applica il contributo orario di cui alla tariffa II, tabella *B*, con le stesse modalità circa il computo del tempo e le eventuali prestazioni fornite in ore notturne.

Per il rilascio dell'attestato di idoneità di cui all'art 6 del regolamento per l'esecuzione della legge n. 7 del 2 febbraio 1973, è dovuto un contributo unico di L. 2.000.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTOLDI

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DE MITA

(1) Art. 4, lettera *c*) del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; articoli 25 e 27 dello statuto dell'A.N.C.C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339.

TABELLA *H*

OPERAZIONI E PROVE DEI LABORATORI TECNOLOGICI E DEI LABORATORI CHIMICI

Per ognuna delle operazioni e prove contemplate dalle seguenti tariffe sono dovuti i contributi qui di seguito stabiliti.

Per altre operazioni e prove non in elenco, le tariffe dovranno essere concordate preventivamente con l'A.N.C.C.

Per operazioni e prove che comportino sopralluoghi presso l'utente, sono inoltre dovuti i contributi previsti nel primo e quarto comma della tariffa II, tabella *B*, con le stesse modalità di applicazione di cui al secondo, terzo e quinto comma della citata tariffa II, nonchè il rimborso del trattamento di missione per ogni tecnico incaricato del sopralluogo e delle spese eventuali per trasporto di strumenti ed apparecchiature.

Se nella stessa giornata il tecnico dell'Associazione esegue più operazioni per conto di diverse ditte, gli importi da addebitare per i rimborsi di cui al comma precedente sono ripartiti proporzionalmente al tempo impiegato.

Tariffa I

Operazioni e prove dei laboratori tecnologici

1. Prove meccaniche.

Prove di trazione a temperatura ambiente, con determinazione di snervamento, rottura, allungamento e/o strizione:
- compresa preparazione provetta . . . . . L. 10.000
- esclusa preparazione provetta . . . . . . » 5.000

Prova di trazione a temperatura ambiente, con determinazione del limite di deformazione permanente a mezzo estensimetro elettronico, carico di rottura, allungamento e/o strizione:
- compresa preparazione provetta . . . . . » 15.000
- esclusa preparazione provetta . . . . » 10.000
- fornitura diagramma . . . . » 10.000

Prova di trazione a temperatura diversa da quella ambiente (fino a —190°C e fino a +800°C):

con determinazione di snervamento, rottura, allungamento e/o strizione:
- compresa preparazione provetta . . . . . . L. 30.000
- esclusa preparazione provetta . . . . » 25.000

con determinazione limite deformazione permanente a mezzo estensimetro elettronico, carico di rottura, allungamento e/o strizione:
- compresa preparazione provetta . . . . . . » 40 000
- esclusa preparazione provetta . . . . » 35.000
- fornitura diagramma . . . . » 10.000

Prova di scorrimento su placcatura:
- compresa preparazione provetta . . . . » 10 000
- esclusa preparazione provetta . . . . » 5.000

Prova di piegamento:
- compresa preparazione provetta . . . . » 6.000
- esclusa preparazione provetta . . . . » 3.000

Prova di schiacciamento:
- compresa preparazione provetta . . . . » 6.000
- esclusa preparazione provetta . . . . » 3.000

Prova di allargamento e bordatura:
- compresa preparazione provetta . . . . » 6 000
- esclusa preparazione provetta . . . . » 3 000

Prova di resilienza a temperatura ambiente:
- compresa preparazione provetta . . . . » 8 000
- esclusa preparazione provetta . . . . » 3.000
- esecuzione dell'intaglio su provetta già confezionata . . . . » 1 500

Prova di resilienza a temperatura inferiore a quella ambiente:
- compresa preparazione provetta . . . . » 10 000
- esclusa preparazione provetta . . . . » 5 000
- esecuzione dell'intaglio su provetta già confezionata . . . . » 1 500

Prova di durezza Brinell o Vickers o Rockwell:
- per le prime tre impronte sullo stesso saggio, compresa la preparazione della superficie (lucidatura ed attacco) . . . . » 6 000
- per le prime tre impronte sullo stesso saggio, esclusa la preparazione della superficie . . . . . » 3.000
- per la preparazione di superfici su saggi cementati, aumento di . . . . » 3.000
- per ogni impronta in più sullo stesso saggio » 1.500

Prova di microdurezza:
- per la prima impronta (compresa lucidatura ed attacco provino) . . . . » 15 000
- per ogni impronta oltre la prima sullo stesso provino . . . . » 3.000
- per ogni micrografia . . . . » 6 000
- per ogni copia in più . . . . » 1.000

Prova di flessione:
- compresa preparazione provetta . . . . » 8 000
- esclusa preparazione provetta . . . . » 5.000

Prova di resistenza all'urto per caduta di peso, per tre livelli di caduta . . . . » 6 000

Prova « drop weight »:
- compresa preparazione provetta . . . . » 30 000
- esclusa preparazione provetta . . . . » 10.000

2. Esami metallografici e trattamenti termici.

Esame microscopico di metalli ferrosi, compresa lucidatura campione, attacco, osservazione e descrizione:
- senza esecuzione fotografica . . . . L. 15.000
- con esecuzione fotografica (una copia) . . . . » 20.000
- per ogni micrografia ripetuta sullo stesso campione . . . . » 10.000
- per ogni copia di micrografia oltre la prima . . » 1.000

Esame macroscopico di metalli ferrosi, compresa preparazione campione, attacco e descrizione:

per superficie fino a 1 dm² (senza fotografia)	L.	13.000
per ogni dm² in più (senza fotografia)	»	3.000
per ogni lastra fotografica (1 copia)	»	5.000
per ogni copia di fotografia in più	»	1.000
Determinazione del grano austenitico in acciai al carbonio (UNI 3245)	»	50.000
Esame tiografico (Impronta Baumann)	»	15 000

Trattamenti termici (distensione, normalizzazione, ricottura, tempera, bonifica):

per ogni ora o frazione	»	10.000
fornitura diagramma	»	20 000

3. Operazioni di taratura.

Taratura macchine per prova di trazione o di resilienza	L.	50.000
Taratura di durometri	»	25.000

Taratura di manometri con un minimo di 5 punti:

per pressione fino a 100 kgf/cm²	»	5.000
per pressione oltre 100 kgf/cm²	»	7.500

per ogni punto in più: 15% delle cifre di cui sopra.

4. Esami radiografici eseguiti presso il laboratorio:

per ogni radiografia, osservazione e descrizione L. 10.000

5. Per:

esami con ultrasuoni o con polveri magnetiche o con liquidi penetranti;

rilievi di sollecitazioni su membrature effettuati con l'impiego di apparecchiature estensimetriche;

prove idrauliche o pneumatiche;

eseguiti presso il laboratorio: si applica il contributo orario previsto dalla tariffa II, tabella *B*, con le stesse modalità circa il computo del tempo e senza applicare la maggiorazione prevista dal quarto comma della predetta tariffa;

eseguiti presso terzi: si applicano i contributi orari ed i rimborsi stabiliti nel terzo e quarto comma della premessa alla presente tabella.

6. Importo minimo per il rilascio di un certificato, comprendente anche una sola prova . L. 20.000

Tariffa II

Operazioni dei laboratori chimici

1. Analisi combustibili solidi:

Preparazione del campione	L.	5 000
Umidità	»	15.000
Ceneri	»	15 000
Materie volatili	»	15.000
Zolfo totale	»	15.000
Zolfo combustibile	»	15 000
Carbonio	»	15 000
Idrogeno	»	15 000
Carbonio + Idrogeno	»	25 000
Potere calorifico Mahler, superiore	»	15.000
Potere calorifico Mahler, inferiore, con determinazione del carbonio e dell'idrogeno	»	30.000
Esecuzione delle analisi e delle determinazioni sopra elencate	»	85 000
Azoto	»	15 000
Granulometria	»	5.000
Indice di libero rigonfiamento	»	5 000
Fusibilità delle ceneri, con ripresa fotografica	»	30 000

2. Analisi combustibili liquidi e lubrificanti:

Peso specifico (con areometro)	L.	5.000
Acqua	»	5.000
Sostanze estranee	»	5.000
Viscosità Engler ad una data temperatura	L.	10.000
Viscosità cinematica ad una data temperatura	»	10.000
Punto di infiammabilità	»	10.000
Acidità organica	»	5.000
Acidità minerale	»	5 000
Alcalinità	»	10.000
Punto di scorrimento	»	5 000
Ceneri	»	15.000
Zolfo totale	»	15.000
Carbonio	»	15.000
Idrogeno	»	15 000
Carbonio + Idrogeno	»	25.000
Residuo carbonioso Conradson	»	15.000
Potere calorifico Mahler, superiore	»	15.000
Potere calorifico Mahler, inferiore, con determinazione del carbonio e dell'idrogeno	»	30.000
Distillazione	»	15.000
Asfalto duro	»	15 000
Prova di alterabilità degli olii lubrificanti	»	15.000
Punto di anilina	»	15.000
Indice Diesel	»	15.000

3. Analisi combustibili gassosi:

Determinazione gascromatografica di:

metano	L.	25.000
ossigeno	»	25.000
azoto	»	25.000
anidride carbonica	»	25.000
ossido di carbonio	»	25.000
etilene	»	25.000
idrocarburi superiori, come etano	»	25.000
Esecuzione delle determinazioni sopra elencate	»	100.000

Determinazione di:

peso specifico	»	5.000
potere calorifico superiore	»	5.000
potere calorifico inferiore	»	5.000

4. Analisi inquinanti atmosferici:

Determinazione ponderale del contenuto, in camino, di particelle solide nei fumi emessi dagli impianti termici	L.	5.000
Determinazione del contenuto, in camino, dei composti dello zolfo nei fumi emessi dagli impianti termici	»	5.000

Determinazione del contenuto, in atmosfera, di:

polveri inerti sospese	»	20.000
ossido di carbonio	»	20.000
ossidi di azoto	»	20.000
ossidi di zolfo, solfuro di idrogeno, zolfo totale	»	20.000
sostanze organiche totali, espresse come esano	»	20.000
cloro	»	20.000
acido cloridrico	»	20.000
composti dello zolfo	»	20.000
composti del fluoro	»	20.000

5. Analisi acque industriali:

Analisi con determinazione di:

sostanze sospese	L.	5.000
solidi totali disciolti	»	5.000
residuo fisso a 150 e 180°C	»	10.000

Durezza:

totale	»	5.000
permanente	»	5.000
temporanea	»	5 000
da calcio	»	5 000
da magnesio	»	5 000

Alcalinità totale fenolftaleina (p) e metilarancio (m)	L.	5.000
Calce	»	5.000
Magnesia	»	5.000
Silice	»	10.000
Solfati	»	5.000
Cloruri	»	5.000
Fosfati	»	5.000
Ferro	»	10.000
Allumina	»	10.000
Ossigeno	»	10.000
Anidride carbonica:		
libera	»	5.000
semicombinata	»	5.000
Sostanze organiche (indice di permanganato)	»	5.000
pH	»	5.000
Conducibilità	»	5.000
Determinazione qualitativa di: nitrati, ferro, allumina, ammoniaca	»	10.000

6. Analisi incrostazioni:

Preparazione del campione	L.	10.000
Umidità	»	10.000
Perdita alla calcinazione	»	10.000
Silice	»	10.000
Ferro	»	15.000
Allumina	»	20.000
Calcio	»	25.000
Magnesio	»	30.000
Cloruri	»	35.000
Esecuzione delle determinazioni sopra elencate di:		
ferro, allumina, calcio, magnesio, cloruri	»	60.000
solfati	»	20.000
fosfati	»	20.000
carbonati	»	20.000
rame	»	20.000

7. Analisi materiali refrattari:

Preparazione del campione	L.	10.000
Umidità	»	10.000
Perdita alla calcinazione	»	10.000
Silice	»	10.000
Ferro	»	15.000
Allumina	»	20.000
Calce	»	25.000
Magnesia	»	30.000
Esecuzione dell'analisi di: ferro, allumina, calcio, magnesia	»	50.000
Punto di rammollimento, con ripresa fotografica	»	20.000
Titanio	»	15.000

8. Analisi acciai e ghise:

Preparazione del campione	L.	10.000
Carbonio	»	10.000
Manganese	»	20.000
Silicio	»	20.000
Fosforo	»	10.000
Zolfo	»	10.000
Cromo	»	20.000
Molibdeno	»	20.000
Nikel	»	30.000
Azoto	»	50.000
Vanadio	»	10.000
Rame	»	30.000
Cobalto	»	30.000
Titanio	L.	10.000
Niobio	»	10.000
Tantalio	»	10.000

9. Analisi leghe di alluminio:

Preparazione del campione	L.	10.000
Rame	»	30.000
Ferro	»	20.000
Silicio	»	20.000
Magnesio	»	20.000
Manganese	»	20.000
Zinco	»	20.000
Titanio	»	10.000
Nikel	»	30.000
Cromo	»	20.000
Zirconio	»	20.000

10. Analisi leghe di rame:

Preparazione del campione	L.	10.000
Rame	»	30.000
Zinco	»	20.000
Alluminio	»	20.000
Nikel	»	30.000
Ferro	»	20.000
Silicio	»	20.000
Manganese	»	20.000
Stagno	»	10.000
Fosforo	»	10.000
Arsenico	»	30.000
Bismuto	»	30.000
Piombo	»	10.000
Zolfo	»	10.000
Carbonio	»	10.000

11. Analisi leghe di nikel:

Preparazione del campione	L.	10.000
Nikel	»	30.000
Cobalto	»	30.000
Rame	»	30.000
Cromo	»	20.000
Ferro	»	20.000
Molibdeno	»	20.000
Alluminio	»	20.000
Carbonio	»	10.000
Silicio	»	20.000
Manganese	»	20.000
Zolfo	»	10.000
Titanio	»	10.000
Wolframio	»	30.000
Fosforo	»	10.000
Vanadio	»	10.000
Boro	»	10.000

12. Prove di corrosione su materiali metallici, compresa la preparazione del provino:

senza esame metallografico	L	5.000
con esame metallografico	»	15.000

13. Importo minimo per il rilascio di un certificato di analisi, comprendente anche una sola determinazione . . . L. 20.000

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTOLDI

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DE MITA

ALLEGATO A

Generatori di vapore

(fissi, semifissi, locomobili e macchine da caffè) (*)

	Scaglioni	Colonna 1 Iscrizione	Colonna 2 Costruzione	Colonna 3 1° o nuovo impianto e straordin.	Colonna 4 Quota annua
Superf riscald fino a 300 m²	fino a 1 m² e macchine da caffè	4.000	8.600	11.650	5.600
	oltre 1 fino a 14 m²		18.850	22.850	12.250
	» 14 » 51 »	10.000	24.950	29.650	16.200
	» 51 » 113 »		29.950	35.500	19.550
	» 113 » 197 »		34.950	41.650	22.900
	» 197 » 300 »		40.700	49.200	26.950
Superficie riscaldata maggiore di 300 m²	fino a 12 t/h	65.000	40.700	49.200	26.950
	oltre 12 » 22 »		47.950	59.150	32.200
	» 22 » 37 »		57.400	72.500	39.050
	» 37 » 60 »		70.700	91.750	48.850
	» 60 » 90 »		87.200	115.950	61.100
	» 90 » 132 »		109.730	149.100	77.800
	» 132 » 186 »		138.050	191.100	98.950
	» 186 » 255 »		173.800	244.250	125.650
	255 » 342 »		218.500	310.900	159.050
	» 342 » 448 »		272.650	391.650	199.550
	» 448 » 579 »		339.300	491.250	249.400
	» 579 » 735 »		418.350	609.550	308.650
	» 735 » 921 »		512.500	750.350	379.150
	» 921 » 1.141 »		623.550	916.650	462.400
	» 1.141 » 1.397 »		752.650	1.110.050	559.150
	oltre 1.397 »		902.800	1.334.900	671.700

(*) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore, né di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia; va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore-vaporizzante.

Quando si tratta di caldaie valutate per la loro producibilità (t/h), per quest'ultima — agli effetti della tariffa — si assume quella dichiarata dal costruttore e riportata sul libretto matricolare del generatore (carico massimo continuo).

Per i generatori a riscaldamento elettrico la superficie riscaldata (in m²) è considerata equivalente ad un ventesimo della potenza massima assorbita espressa in kW (art. 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Recipienti a pressione di vapore o di gas
(esclusi quelli adibiti al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti) (**)

SCAGLIONI (in litri - atmosfere)	Colonna 1 Iscrizione	Colonna 2 Costruzione	Colonna 3 1° o nuovo impianto e straordin.	Colonna 4 Quota annua
fino a 1.000	4.000	4.400	8.550	2.800
oltre 1.000 » 8.000		6.000	10.850	3.800
» 8.000 » 27.000	10.000	7.450	13.400	4.550
» 27.000 » 64.000		9.350	16.800	5.350
» 64.000 » 125.000		12.000	21.800	6.450
» 125.000 » 216.000		15.700	28.900	7.850
» 216.000 » 343.000	65.000	20.650	38.550	9.750
» 343.000 » 512.000		27.050	51.150	12.200
» 512.000 » 729.000		35.250	67.200	15.200
» 729.000 » 1.000.000		45.350	87.150	18.900
» 1.000.000 » 1.331.000		57.700	111.400	23.400
» 1.331.000 » 1.728.000		72.350	140.450	28.800
» 1.728.000 » 2.197.000		89.700	174.700	35.100
» 2.197.000 » 2.744.000		109.850	214.600	42.450
» 2.744.000 » 3.375.000		133.100	260.600	50.950
» 3.375.000 » 4.096.000		159.600	313.050	60.550
» 4.096.000 » 4.913.000		189.650	372.500	71.450
» 4.913.000 » 5.832.000		223.400	439.300	83.750
oltre 5.832.000		261.100	513.950	97.450

(**) Agli effetti della tariffa, i recipienti vengono distinti unicamente secondo l'energia immagazzinata (espressa in litri × atmosfere — abbreviazione: l.at) ottenuta moltiplicando la capacità (espressa in litri) per la pressione di bollo (espressa in atmosfere).

Per capacità di un recipiente si intende quella totale riportata sul libretto matricolare.

Per recipienti a più camere e diverse pressioni, nel detto prodotto si assumono la pressione di bollo massima e la capacità totale, quest'ultima calcolata tenendo conto di quanto precisato al comma precedente.

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DE MITA

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTOLDI

(6811)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1974.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Roma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1968, numero 3778, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 dicembre 1968, n. 315, con il quale è stata classificata provinciale, al n. 38, la strada: dalla strada statale n. 155 Ponte Orsino, alla Maremmana superiore km 9 + 000 (1° tronco: strada statale n. 155 alla strada statale Prenestina per Fiuggi) km 7 + 275;

Vista la delibera n. 1508 del 19 luglio 1973 con la quale il consiglio provinciale di Roma, ha fatto presente che a seguito della segnalazione della ripartizione servizi tecnici la dicitura e l'estesa della strada suindicata è errata e che pertanto deve essere rettificata nel seguente modo: dalla strada statale n. 155 (Ponte Orsino) alla strada provinciale San Vito-Bellegra km 9 + 000 dell'estesa di km 10 + 000;

Visto il voto 5 marzo 1974, n. 126, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che occorre rettificare in tal senso il citato decreto ministeriale;

Decreta:

Il decreto ministeriale di cui alle premesse è rettificato nel senso che la strada con esso provincializzata al n. 38 deve intendersi la seguente: dalla strada statale n. 155 (Ponte Orsino) alla strada provinciale « San Vito-Bellegra » al km 9 + 000 dell'estesa di km 10 + 000 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(7090)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Monteforte d'Alpone.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Verona per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 19 dicembre 1972, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata parte del territorio comunale di Monteforte d'Alpone;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Monteforte d'Alpone;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sindaco del comune di Monteforte d'Alpone e dalla sezione comunale della federazione coltivatori diretti di Monteforte d'Alpone, opposizioni che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo, comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè le colline unitamente ai paesi ed al capoluogo del territorio comunale di Monteforte d'Alpone, formano un complesso panoramico atto a considerarsi quadro naturale. La parte collinosa è visibile da punti diversi della pianura sottostante accessibili al pubblico; interessanti pure le frazioni di Brugnolico e Costalunga, tipici esempi di urbanistica rurale sviluppatasi lungo un asse viario. La zona presenta, quindi, nell'insieme del paesaggio, un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, sia per la tipicità delle colture inscrite nella natura, la più estesa e caratteristica delle quali è la vite, sia la rustica spontaneità dell'architettura locale;

Decreta:

Una parte del territorio del comune di Monteforte d'Alpone ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a nord confina con il comune di Montecchia di Crosara;

ad ovest con il comune di Soave;

a sud con i comuni di S. Bonifacio e Soave;

ad est per una profondità di metri 50 dalla sponda orientale del torrente Alpone; lo scolo della Degora; lo scolo del Ponte; il ciglio orientale della strada provinciale S. Bonifacio-Vestenanuova.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

La soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di Monteforte d'Alpone provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 30 luglio 1974

p. *Il Ministro*: LENOCI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI VERONA

Stralcio del verbale di seduta del 19 dicembre 1972

Alle ore 10,30 del 19 dicembre 1972, nella sede della soprintendenza ai monumenti di Verona, invitati con lettera raccomandata, si sono riuniti i componenti della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

(*Omissis*).

All'ordine del giorno i seguenti argomenti:

(*Omissis*).

2) MONTEFORTE D'ALPONE: vincolo panoramico di parte del territorio comunale;

(*Omissis*).

Il presidente, constatato il numero legale dei presenti, apre la seduta e pone in discussione gli argomenti secondo l'ordine del giorno.

(*Omissis*).

Viene così aprovato il vincolo proposto dalla soprintendenza con i seguenti confini:

a nord con il comune di Montecchia di Crosara;

a ovest con il comune di Soave;

a sud con i comuni di S. Bonifacio e Soave;

a est per una profondità di mt. 50 (cinquanta) dalla sponda orientale del torrente Alpone; lo scolo della Degora; lo scolo del Ponte; il ciglio orientale della strada provinciale S. Bonifacio-Vestenanuova.

La commissione accetta il vincolo proposto.

(*Omissis*).

(7029)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 11

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20 Mod. 243 DP. — Data: 12 febbraio 1974. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Como. — Intestazione: Banca popolare di Novara, succursale di Como. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 2. — Capitale: L. 6.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 14 agosto 1974

(7039)

Smarrimento di titolo di spesa

(*Unica pubblicazione*). Elenco n. 11

E' stato richiesto il rilascio del duplicato di un mandato di pagamento emesso dalla Direzione generale del debito pubblico ed andato smarrito.

A norma delle disposizioni contenute nell'art. 470 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e negli articoli 586 e 587 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, approvate con decreto ministeriale 15 dicembre 1972, si riportano qui di seguito gli estremi del predetto titolo di spesa e si rende noto che trascorso il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso senza che il mandato stesso sia consegnato, né sia stata fatta opposizione, sarà provveduto alla emissione del relativo duplicato:

Intestazione: Miranda Maria nata Giglio, nata a Torre del Greco il 29 aprile 1922, ivi domiciliata. — Data: 16 luglio 1973. — Esercizio di emissione: 1973. — Numero d'ordine: 116. — Importo: L. 100.000. — Oggetto: rimborso del capitale rappresentato dal cert. nom. dei B.T.N. 5% 1973, n. 2088 di nominali L. 100.000.

Roma, addì 21 agosto 1974

(7100)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 169

Corso dei cambi del 5 settembre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	663 —	663 —	662,85	663 —	662 —	622,25	662,95	663 —	663 —	663 —
Dollaro canadese	672 —	672 —	671 —	672 —	671 —	671,80	671,70	672 —	672 —	670 —
Franco svizzero	219,22	219,22	218,50	219,22	220 —	219,80	219,35	219,22	219,22	219,20
Corona danese	106,86	106,86	106,90	106,86	107 —	106,90	107 —	106,86	106,86	106,85
Corona norvegese	118,77	118,77	118,90	118,77	118,70	118,80	118,90	118,77	118,76	118,75
Corona svedese	147,54	147,54	147,70	147,54	147,50	147,55	147,65	147,54	147,54	147,54
Fiorino olandese	243,54	243,54	243,40	243,54	243,80	244,10	243,65	243,54	243,54	243,54
Franco belga	16,7590	16,759	16,7650	16,7590	16,80	16,75	16,7725	16,7590	16,75	16,75
Franco francese	137,42	137,42	137,75	137,42	137,75	137,70	137,92	137,42	137,42	137,40
Lira sterlina	1532,60	1532,60	1533,50	1532,60	1530 —	1532,50	1532,75	1532,60	1532,60	1532,60
Marco germanico	248 —	248 —	248,15	248 —	248,50	243,80	247,90	248 —	248 —	248 —
Scellino austriaco	35,06	35,06	35,05	35,06	35,10	35,10	35,05	35,06	35,06	35,06
Escudo portoghese	25,55	25,55	25,95	25,55	25,45	25,55	25,60	25,55	25,55	25,55
Peseta spagnola	11,50	11,50	11,50	11,50	11,48	11,45	11,50	11,50	11,50	11,50
Yen giapponese	2,1925	2,1925	2,21	2,1925	2,18	2,18	2,194	2,1925	2,19	2,19

Media dei titoli del 5 settembre 1974

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	87,125
Redimibile 3,50% 1934	100,050
» 3,50% (Ricostruzione)	82,250
» 5% (Ricostruzione)	85,175
» 5% (Riforma fondiaria)	86,175
» 5% (Città di Trieste)	83,500
» 5% (Beni esteri)	83,875
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	83,725
» 5,50% » » 1968-83	82,675
» 5,50% » » 1969-84	87,450
» 6% » » 1970-85	89,250
» 6% » » 1971-86	88,725
» 6% » » 1972-87	88,075
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	100,30
» » » 5,50% 1976	100,75
» » » 5% 1977	99,32
» » » 5,50% 1977	100,45
» » » 5,50% 1978	99,45
» » » 5,50% 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1975)	96,52
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	95,12
» 5% (» 1° gennaio 1977)	86,175
» 5% (» 1° aprile 1978)	84,675
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	86,300
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	85,125
» 5,50% (» 1° aprile 1982)	85,000

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 settembre 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	662,975
Dollaro canadese	671,85
Franco svizzero	219,285
Corona danese	106,93
Corona norvegese	118,835
Corona svedese	147,595
Fiorino olandese	243,595
Franco belga	16,766
Franco francese	137,67
Lira sterlina	1532,675
Marco germanico	247,95
Scellino austriaco	35,055
Escudo portoghese	25,575
Peseta spagnola	11,50
Yen giapponese	2,193

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di luglio 1974

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di luglio 1974 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario, conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 luglio 1974			
		Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 1973			19.347		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	8.229.389			
	residui	1.020.836			
	Totale		9.250.225		
Accensione di prestiti	competenza	385.339			
	residui	937			
	Totale		386.276		
Spese correnti	competenza			8.580.123	
	residui			1.320.255	
	Totale				9.900.378
Spese in conto capitale	competenza			837.108	
	residui			647.540	
	Totale				1.484.648
Rimborso di prestiti	competenza			621.505	
	residui			57.584	
	Totale				679.089
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante		13.402.259		9.115.705	
Conti correnti		22.250.298		22.653.467	
Incassi da regolare		6.546.427		6.428.238	
Altre gestioni		13.870.648		12.652.450	
	Totale		56.069.632		50.849.860
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		230.073		378.921	
Pagamenti da regolare		563.129		1.116.873	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		2.363.807		2.291.777	
Altri crediti		13.834.478		15.978.466	
	Totale		16.991.487		19.766.037
	Totale complessivo		82.716.967		82.680.012
Fondo di cassa al 31 luglio 1974			—		36.955
	Totale a pareggio		82.716.967		82.716.967

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 luglio 1974 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		36.955	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	150.768		
Pagamenti da regolare	1.121.486		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	1.928.587		
Altri crediti	5.533.416		
Totale crediti		8.734.257	
In complesso			8.771.212
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	18.159.850		
Conti correnti	4.415.443		
Incassi da regolare	546.058		
Altre gestioni	2.164.742		
Totale debiti			25.286.093
Situazione del Tesoro (passività)			16.514.881

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 luglio 1974: L. 294.353 milioni.

Il primo dirigente: D'URSO

Il direttore generale del Tesoro: MICONI

(7318)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

SITUAZIONE AL 31 LUGLIO 1974

ATTIVO

Voce		Importo parziale	Importo
Oro	L.		1.804.287.662.898
Cassa	»		142.188.301.826
Portafoglio su piazze italiane:			
— risconto alle Aziende di credito	L.	176.682.622.586	
— sconto Buoni Tesoro e cedole	»		
			176.682.622.586
Anticipazioni:			
— in conto corrente	L.	822.154.636.868	
— a scadenza fissa	»	888.685.380.950	
			1.710.840.017.818
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.		—
Attività verso l'estero in valuta	»		6.309.368.147
Ufficio Italiano Cambi:			
— conto corrente ordinario	L.	506.970.541.356	
— conti speciali	»	6.227.233.562.279	
			6.734.204.103.635
Anticipazioni straordinarie al Tesoro	L.		339.000.000.000
Risconto per finanziamenti ammassi	»		1.164.766.528.521
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		3.311.189.635.781
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie	»		730.376.024.809
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato	»		9.316.347.168.539
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:			
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato	L.	354.240.939.510	
— altre attività	»	221.787.253.345	
			576.028.192.855
Immobili per uso ufficio	L.		1
Partite varie attive	»		211.119.022.815
Spese dell'esercizio	»		258.774.541.624
			26.482.113.191.855
Impegni:			
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L.		883.117.261.866
Depositi:			
— a garanzia	L.	3.737.745.630.918	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	»	4.890.059.975.500	
— altri	»	9.291.376.452.889	
			17.919.182.059.307
Depositari di titoli e valori	L.		770.593.490
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		2.159.446.216
TOTALE	L.		45.287.342.552.734

PASSIVO

Voce		Importo parziale	Importo
Circolazione	L.		10.201.192.916.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista	»		126.526.021.105
Depositi in conto corrente liberi	»		247.669.493.490
Depositi in conto corrente vincolati a tempo	»		1.000.030.000
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:			
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	6.549.962.005.481	
— altri	»	652.417.743	
			6.550.614.423.224
Depositi in valuta estera:			
— per conto U.I.C.	L.	5.608.500.650.925	
— altri	»	5.245.176.464	
			5.613.745.827.389
Conti dell'estero in lire:			
— per conto U.I.C.	L.	618.732.911.354	
— altri	»	33.492.461.278	
			652.225.372.632
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	L.		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie	»		181.760.217.413
Servizi di cassa per conto di enti vari	»		59.427.908.392
Fondi diversi accantonati	»		821.368.174.280
Partite varie passive	»		1.675.650.229.158
Capitale sociale	L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario	»	35.901.345.546	
Fondo di riserva straordinario	»	35.578.019.519	
			71.779.365.065
Rendite dell'esercizio	L.		279.153.213.707
			26.482.113.191.855
Impegni	L.		883.117.261.866
Depositanti	»		17.919.182.059.307
Titoli e valori presso terzi	»		770.593.490
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		2.159.446.216
TOTALE	L.		45.287.342.552.734

(7319)

Il Governatore: CARLI

p. *Il ragioniere generale*: ROVIDA

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale dei vincitori del concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno, anno accademico 1973-74.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Ministro per la difesa in data 10 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, in data 9 marzo 1974, registro n. 6 Difesa, foglio n. 153, relativo alla graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso per la ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale, anno accademico 1973-74;

Tenuto conto che i seguenti concorrenti classificati nella graduatoria dello stato maggiore e dei Corpi tecnici al posto a fianco di ciascuno indicato; stato maggiore: Sgobba Nicolino (4°), Piantadosi Ettore (5°), Zamboni Ercole (20°), Barbero Maggiorino (24°), Papini Enzo (32°), Bevilacqua Roberto (48°), Lopez Sergio (55°), Carnevali Marco (56°), Tagliavini Pietro (64°), Secci Alessandro (75°), Fiore Raffaele (82°); Corpi tecnici: Ottino Franco (1°), Valentini Federico (23°), Calabrò Claudio (30°), Puglisi Maurizio (35°), Organo Angelo (40°) hanno rinunciato, consenzienti i loro genitori esercenti la patria potestà, all'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale;

Tenuto conto altresì che i concorrenti del collegio navale « Francesco Morosini » classificati nella graduatoria del Corpo di stato maggiore e dei Corpi tecnici al posto a fianco di ciascuno indicato; stato maggiore: Bottiani Antonio (2°), Santarini Marco (9°), Pisani Corrado Guido (49°); Corpi tecnici: Fellner Riccardo (19°), Garau Michele (55°), sono stati inclusi tra i vincitori del concorso rispettivamente al 2°, 7° e 43° posto dello stato maggiore e 18° e 40° dei Corpi tecnici ed ammessi alla 1ª classe del corso normale in virtù della legge 18 febbraio 1964, n 48, riguardante l'ammissione all'Accademia navale dei provenienti dal collegio navale stesso;

Decreta:

Articolo unico

Sono dichiarati vincitori del concorso i seguenti concorrenti, venendo classificati per Corpi nel seguente ordine di graduatoria:

CORPO DI STATO MAGGIORE

1. Ruzittu Salvatore;
2. Bottiani Antonio;
3. Zilocchi Luciano;
4. Lorenzini Giorgio Rinaldo;
5. de Biase Francesco Maria;
6. Bertelli Ugo;
7. Santarini Marco;
8. Ritrivi Antonio Vincenzo;
9. Bullini Roberto;
10. Seu Antonio;
11. Marzullo Piersandro;
12. Barbato Antonio;
13. Sini Michele;
14. Di Terlizzi Piero Giuseppe;
15. Marangio Sergio;
16. Ciffolilli Fernando;
17. Leone Mario;
18. Galati Maurizio;
19. Di Capua Alessandro;
20. Chiucchiù Raffaele Maria;
21. Aglietti Francesco;
22. Emmanuele Natale;
23. Stillavati Michele;
24. Renzi Alessandro;
25. Ottani Francesco;
26. Vanarelli Gabriele;
27. Di Cesare Luigi Mario;
28. Bonanni Daniele;
29. Corbari Carlo;
30. Sauro Romano;
31. Moraca Attilio;
32. De Matteis Fulvio;
33. Romandini Stefano;
34. Libertucci Angelo;
35. Venzi Alberto:
36. Patano Gabriele Mario;
37. Sartini Enrico;
38. Murianni Elio;
39. Pullano Luigi;
40. Avella Alberto;
41. Piroli Alessandro;
42. Laurieri Francesco Domenico;
43. Pisani Corrado Guido;
44. Santoro Roberto;
45. Caporale Antonio;
46. Mariano Antonio Valter;
47. Cossu Giannicola;
48. Messina Massimo;
49. Rossi Walter;
50. Cianchetti Pierluigi;
51. Miranda Enrico;
52. Nardini Guglielmo;
53. Petri Stefano;
54. Parisi Antonino Domenico;
55. Di Paolo Renato;
56. Giannelli Gilberto;
57. Santoro Giovanni;
58. Casale Luigi;
59. Queirolo Gian Raffaele;
60. Grasso Giuseppe;
61. De Luca Vincenzo;
62. Curatolo Beniamino;
63. Rosati Pierluigi;
64. Ruscelli Claudio Giovanni;
65. Fazzari Claudio;
66. Piscopo Gennaro;
67. Maisto Angelo;
68. Greco Tullio;
69. Monsù Giovanni;
70. De Logu Giovanni;
71. Mirabella Salvatore;
72. Sbordoni Attilio;
73. Labate Ivo;
74. Fraccalvieri Pierfranco;
75. Febbrile Antonio;
76. Labrini Demetrio;
77. Del Bianco Donato.

CORPI TECNICI

(Genio navale e armi navali)

1. Gianni Claudio Gino;
2. Monteleone Giuseppe Maria;
3. Muricchio Giuseppe;
4. Saltini Guido;
5. Ferrara Giampaolo:
6. Marsich Flavio;
7. Maggio Angelo;
8. Cova Guido;
9. De Giorgi Mario;
10. Cavallari Massimo;
11. Varaldo Alessandro;
12. Inserra Roberto;
13. Particco Martire Vincenzo;
14. Albizzi Paolo;
15. Bellossi Giuseppino;
16. Di Nuzzo Michele;
17. Cavuto Mario;
18. Fellner Riccardo;
19. Morellato Claudio;
20. Mantovani Flavio;
21. Takanen Riccardo;
22. Grossi Massimo;
23. Rolandi Antonangelo;
24. Ciccarello Salvatore Massimo;
25. Grando Roberto Giovanni;
26. Giacomazzo Cesare;
27. Harasin Elpidio Maria;
28. Manfredini Marco;
29. Sani Stefano;
30. Ricci Giuseppe;
31. Guerriero Guido;
32. Gabriele Natale;
33. Ceccarelli Alessandro;
34. Concina Bruno;

35. Bianchi Antonio;
36. Milone Cesario;
37. Pidutti Paolo;
38. Pane Luciano;
39. Baldini Enrico;
40. Garau Michele.

I predetti vincitori del concorso sono nominati pertanto allievi dell'Accademia navale, nell'ordine sopracitato, ed ammessi nei rispettivi Corpi alla 1ª classe del corso normale per l'anno accademico 1973-74 con decorrenza 16 ottobre 1973.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 maggio 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1974
Registro n. 12 Difesa, foglio n. 176

(7083)

Graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di cento tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio sanitario, ruolo ufficiali medici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;
Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1973, registro n. 21 Difesa, foglio n. 58, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di cento tenenti del servizio sanitario, ruolo ufficiali medici;
Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 38, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui trattasi;
Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cento tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario, ruolo ufficiali medici, indetto con decreto ministeriale 16 luglio 1973, citato nelle premesse:

1. s.ten. med. cpl. 1ª nom. Legniti Nicola, nato il 30 aprile 1944 . . . . . punti 24,008
2. dott. in med. e chir. Boffa Giuseppe Ernesto, nato il 7 settembre 1944 . . . » 22,433
3. s.ten. med. cpl. 1ª nom. Barba Vito, nato il 18 febbraio 1945 . . . » 21,508
4. dott. in med. e chir. Trimarco Antonio, nato l'8 luglio 1947 . . . . » 21,178

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, vincitori nell'ordine appresso indicato:

1) s.ten. med. cpl. 1ª nom. Legniti Nicola punti 24,008
2) dott. in med. e chir. Boffa Giuseppe Ernesto . . . . » 22,433
3) s.ten. med. cpl. 1ª nom. Barba Vito . . » 21,508
4) dott. in med. e chir. Trimarco Antonio . » 21,178

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 giugno 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1974
Registro n. 14 Difesa, foglio n. 230

(7196)

Graduatorie generali di merito del concorso per l'ammissione di sei ufficiali all'8° corso superiore tecnico chimico-fisico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;
Vista la legge 6 dicembre 1960, n. 1479, sull'istituzione dei servizi tecnici chimico-fisico, del genio, delle trasmissioni e geografico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, recante disposizioni per la formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento degli esami e dei corsi previsti dalla legge 6 dicembre 1960, n. 1479;
Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1973, registro n. 21 Difesa, foglio n. 60, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso, per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di sei ufficiali all'8° corso superiore tecnico chimico-fisico;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1974, registro n. 10 Difesa, foglio n. 132, con il quale sono state nominate la commissione esaminatrice e quella per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie;
Visti gli atti delle commissioni predette e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti graduatorie generali di merito del concorso per titoli e per titoli ed esami per l'ammissione di sei ufficiali all'8° corso superiore tecnico chimico-fisico, indetto con decreto ministeriale 16 luglio 1973, citato nelle premesse:

a) *per i due posti riservati agli ufficiali in servizio permanente effettivo muniti di laurea*:

cap. f. spe. (R.N.) Migliaccio Domenico . . punti 25,016
cap. f. spe. (R.N.) Iaria Antonino . . . » 23,458

b) *per i tre posti riservati ai giovani laureati*:

1. dott. Seccia Giorgio . . . . punti 42,900
2. s.ten. s.t. ch. fis. cpl. 1ª nom. Sciaccaluga Enrico . . . . » 42,796
3. s.ten. c. cpl. tratt. Correnti Sandro . . » 41,836
4. dott. Mele Renato . . . . . . » 41,730
5. s.ten. suss. cpl. tratt. Varriale Eduardo . » 40,295

Art. 2.

In relazione alle graduatorie di cui sopra, sono dichiarati vincitori i seguenti candidati, nell'ordine appresso indicato:

a) *per i due posti riservati agli ufficiali in servizio permanente effettivo muniti di laurea*:

cap. f. spe. (R.N.) Migliaccio Domenico . . punti 25,016
cap. f. spe. (R.N.) Iaria Antonino . . . » 23,458

b) *per i tre posti riservati ai giovani laureati*:

1) dott. Seccia Giorgio . . . . punti 42,900
2) s.ten. ch. fis. cpl. 1ª nom. Sciaccaluga Enrico . . . . » 42,796
3) s.ten. c. cpl. tratt. Correnti Sandro . . » 41,836

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1. dott. Mele Renato . . . . punti 41,730
2. dott. Varriale Eduardo . . . . . . » 40,295

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 giugno 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1974
Registro n. 16 Difesa, foglio n. 130

(7198)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni ed integrazioni all'elenco dei primari di pediatria, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 17 aprile 1972, 1° luglio 1972 e 4 ottobre 1972 concernenti l'elenco dei primari di pediatria, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicati rispettivamente, nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 15 maggio 1972 e nelle *Gazzette Ufficiali* del 4 agosto 1972 e del 23 ottobre 1972;

Visto che il dott. Gionta Domenico, incluso al n. 235 del citato elenco come idoneo a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 per ospedali zonali, ha presentato ulteriore documentata istanza al fine di ottenere l'inclusione come idoneo anche per ospedali regionali;

Accertato che il dott. Pintozzi Prospero n. 384 dell'elenco, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, prestava servizio di ruolo presso l'ospedale civile di San Pietro Vernotivo, classificato ospedale generale provinciale e non come erroneamente trascritto a fianco del nominativo, ospedale generale zonale;

Viste le documentate istanze dei dottori Biagini Renzo, Caputo Vincenzo, Falchi Delitala Giuseppe, Mazzaglia Emanuele, Vitalesta Ugo, Zardini Vittorino, che chiedono l'inclusione nel citato elenco degli idonei;

Considerato che occorre procedere alla rettifica ed all'aggiornamento dell'elenco dei primari di pediatria, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati l'elenco dei primari di pediatria, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 17 aprile 1972 e successive integrazioni, viene così modificato:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
235. Gionta Domenico	Roma - 30 novembre 1927					si		si
334. Pintozzi Prospero	Erchie - 9 ottobre 1929			si				

Art. 2.

Per i motivi in premessa illustrati, all'elenco dei primari di pediatria, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 17 aprile 1972 e successive integrazioni, vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
561. Biagini Renzo	Siena - 1° dicembre 1925		si					
562. Caputo Vincenzo	Tricase - 10 settembre 1921				si			
563. Falchi Delitala Giuseppe	Nuoro - 15 marzo 1917					si		
564. Mazzaglia Emanuele	Messina - 30 aprile 1933							si
565. Vitalesta Ugo	Chivasso - 10 ottobre 1917							si
566. Zardini Vittorino	Verona - 22 gennaio 1926				si			

Art. 3.

I sanitari di cui agli articoli 1 e 2 possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di pediatria presso enti ospedalieri di categoria pari od inferiore a quella indicata a fianco di ciascun nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(6696)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742350)